

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 febbraio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1999, n. 3.

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999 Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1999, n. 4.

Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento Pag. 3

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1999, n. 10.

Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39: Individuazione delle strutture organizzative degli istituti per il diritto allo studio universitario - II.DI.S.U. del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 11.

Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12.

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 13.

Interventi per il recupero ed il mantenimento delle mura di Viterbo e di Arpino Pag. 15

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 14.

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ... Pag. 16

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1999, n. 24.

Approvazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 134

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1999, n. 25.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 134

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 26.

Definizione del costo e contributo per il trasporto pubblico regionale e locale con decorrenza dall'esercizio 1999 . Pag. 134

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 27.

Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto Pag. 135

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 28.

Istituzione della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro. Pag. 136

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 29.

Personale CIFDA - Trasferimento ed inquadramento nei ruoli regionali Pag. 139

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 30.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 11/1997 -
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in
Basilicata Pag. 139

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 13.**

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concer-
nente «Riordino della legislazione in materia forestale e di
tutela della vegetazione» Pag. 141

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione
della Regione siciliana e dell'azienda delle foreste demaniali
per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 142

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, ed alla legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 Pag. 143

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 16.

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di
detenuti in espiazione di pena Pag. 144

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 17.

Modifiche al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale
7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine di durata in
carica del comitato regionale di controllo Pag. 145

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 18.

Disposizioni in materia di lavoro Pag. 146

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 19.

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli
enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici
locali per il trasporto di persone Pag. 148

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 20.

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di
misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei
loro familiari Pag. 149

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 22.

Interventi urgenti per il settore agricolo Pag. 155

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 giugno 1999, n. 21.**

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7, ultimo comma, della
legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per l'attivazione di
corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restau-
ratori di beni culturali Pag. 156

TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1999, n. 3.

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1999)

(Omissis).

99R0922

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1999, n. 4.

Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 7 settembre 1999)

II CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione e all'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle minoranze linguistiche locali.

2. La lingua, la cultura, gli usi e i costumi delle minoranze linguistiche locali contribuiscono a costituire il patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

3. La provincia autonoma di Trento, il comprensorio ladino di Fassa e i comuni di cui all'art. 3, determinazione di cui al comma 1 dell'art. 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

3. Le determinazioni territoriali di cui al comma 1 non costituiscono limite per il finanziamento di attività idonee alla salvaguardia e alla promozione delle culture, delle lingue, degli usi e costumi delle minoranze linguistiche locali, svolte da singoli o associazioni, anche se aventi, rispettivamente, residenza o sede legale al di fuori delle predette determinazioni territoriali.

Art. 4.

Rilevamento della consistenza delle minoranze linguistiche

1. La provincia autonoma di Trento a mezzo del servizio statistica promuove, nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica e della dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze mochena e cimbra di cui all'art. 2, su tutto il territorio provinciale.

Art. 5.

Istituzione del servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. È istituito, presso la presidenza della giunta provinciale, il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

2. Il servizio coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle minoranze linguistiche locali.

3. Assicura assistenza e consulenza agli enti locali in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali.

4. Cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche e ne cura la traduzione in lingua ladina e tedesca.

5. Raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse.

6. Cura i rapporti con gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono minoranze linguistiche ladine e germanofone, e delle istituzioni internazionali che si interessano alla salvaguardia delle minoranze.

Art. 6.

Conferenza delle minoranze

1. Almeno una volta all'anno il presidente della giunta provinciale convoca una seduta congiunta della giunta provinciale con i sindaci dei comuni di cui all'art. 3, con i presidenti dei comprensori che comprendono i territori di insediamento delle minoranze di cui all'art. 3 e con i rappresentanti degli istituti culturali ladino e mocheno-cimbro per una verifica dello stato di attuazione della normativa e delle progettualità nel settore per l'individuazione di eventuali nuovi interventi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Con successiva legge provinciale si provvederà alla relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 30 agosto 1999

DELLAI

Visto il commissario del Governo per la provincia di Trento: GIANNOTTI

99R0923

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 999, n. 10.

Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39: Individuazione delle strutture organizzative degli istituti per il diritto allo studio universitario - II.DI.S.U. del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 9, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39 va interpretato nel senso che i posti vacanti nella quarta qualifica funzionale, per i profili professionali di cui alla tabella D allegata alla stessa, vanno coperti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo n. 14118 con denominazione «Oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 39/1994» con lo stanziamento di lire 600 milioni.

2. All'onere della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 14113.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 agosto 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 luglio 1999.

99R0890

LEGGE REGIONALE 6 agosto 999, n. 11.

Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana di seguito denominato istituto.

2. Le regioni Lazio e Toscana assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.

Art. 2.

Natura e funzioni

1. L'istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi

2. L'istituto è ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L'esercizio di attività commerciali di cui agli articoli 4 e 5 è finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.

L'istituto opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo alla Regione Lazio, alla Regione Toscana ed alle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

Compiti

1. L'istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;

g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei Paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità;

q) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

2. L'istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici definiti dalla Regione Lazio, di intesa con la Regione Toscana, e, per i compiti di cui al comma 1, in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico-funzionale, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali.

3. Per i compiti attinenti e correlati le regioni Lazio e Toscana garantiscono la partecipazione dell'istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

Art. 4.

Produzioni

1. L'istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Lazio e la Regione Toscana, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione delle regioni Lazio e Toscana.

5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto.

Art. 5.

Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, relative a: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette. Può altresì prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.

3. Le tariffe minime, per le prestazioni previste al comma 1, sono definite d'intesa tra le regioni Lazio e Toscana, in base ai criteri stabiliti dal Ministero della sanità con il decreto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1993, secondo le seguenti componenti:

a) costo del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;

b) costo dei materiali utilizzati e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;

c) costo delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati alle lettere a) e b).

4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

Art. 6.

Organizzazione

1. L'istituto ha sede legale a Roma, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.

2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive giunte regionali.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:

a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Lazio e la Regione Toscana;

b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale del Lazio e della Toscana e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

e) il collegio dei revisori.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Lazio e due dalla Regione Toscana, scelti tra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del presidente della giunta della Regione Lazio, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

a) scioglimento del consiglio;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;

d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il presidente della giunta regionale del Lazio ed il presidente della giunta regionale della Toscana.

4. Il presidente della giunta regionale del Lazio, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale del Lazio decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale del Lazio provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il presidente della giunta regionale del Lazio congiuntamente al presidente della giunta regionale della Toscana.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto.

9. Al presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'istituto.

Art. 9.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle regioni Lazio e Toscana;

b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;

c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;

d) adotta il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività, predisposti dal direttore generale;

e) adotta il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale predisposti dal direttore generale;

f) adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale.

4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 22, comma 2.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del presidente della giunta della Regione Lazio, di concerto con il presidente della giunta della Regione Toscana, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta della Regione Lazio, di concerto con il presidente della giunta della Regione Toscana, nomina un commissario *ad acta*.

Art. 11.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana.

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del presidente della giunta della Regione Lazio, di concerto con il presidente della giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. In mancanza di accordo, su richiesta del presidente della giunta della Regione Lazio, alla nomina provvede il Ministro della sanità.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'art. 14 e dal direttore amministrativo di cui all'art. 15.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal presidente della giunta della Regione Lazio.

6. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'art. 14.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il presidente della giunta della Regione Lazio, di concerto con il presidente della giunta della Regione Toscana, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 13.

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'istituto;

b) nomina il collegio dei revisori di cui all'art. 16;

c) nomina il direttore sanitario di cui all'art. 14 e il direttore amministrativo di cui all'art. 15;

d) predispone il bilancio pluriennale di previsione nonché il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

e) predispone il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;

i) predispone il piano triennale di attività, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;

l) predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'istituto e la invia al consiglio di amministrazione;

m) propone il tariffario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 14.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

4. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 15.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche od economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale dell'istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione Lazio, uno dalla Regione Toscana, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro del tesoro.

2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale.

5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17.

Statuto

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'istituto uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Lazio, di intesa con la Regione Toscana, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 18.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato:

a) dallo Stato a carico del fondo sanitario nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attività da svolgere;

b) a carico del Ministero della sanità per quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), n. 4, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;

c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'istituto è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;

b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3;

c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

d) dai redditi del proprio patrimonio;

e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende singole o associate, enti, associazioni di produttori, organizzazioni pubbliche e private;

g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'istituto.

Art. 19.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il regolamento di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1993.

Art. 20.

Gestione contabile e patrimoniale

1. L'istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'istituto medesimo.

Art. 21.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'istituto per donazione od altro titolo.

2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 22.
Controllo

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'istituto stesso.

2. Tale funzione è assolta, alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 23.
Contenuto ed esercizio del controllo

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Lazio previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana, nei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 270/1993

2. Sono sottoposti all'approvazione della Regione di cui all'art. 22, comma 2:

- a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui all'art. 9, comma 3, lettera b);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla giunta della Regione Lazio e alla giunta della Regione Toscana. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'art. 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione

4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto invia mensilmente ai presidenti delle regioni Lazio e Toscana gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Art. 24.
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 22 settembre 1978, n. 64.

Art. 25.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione Lazio e della Regione Toscana, a seguito della pubblicazione delle stesse sui *Bollettini ufficiali* delle rispettive regioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 luglio 1999.

99R0891

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12.

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. La presente legge disciplina i rapporti tra Regione e comuni e le rispettive funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in conformità alle previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definendo in particolare i principi per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 2.
Principi

1. La Regione e gli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei principi di carattere generale ed unitario determinati dallo Stato nonché dei seguenti principi:

a) garantire la finalità dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate, agevolando il normale svolgimento del mercato delle locazioni;

b) favorire lo studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio al fine di attuare interventi mirati di recupero edilizio;

c) promuovere nuove forme di incentivazione per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, al fine di ottenere l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

d) garantire la riqualificazione, l'integrazione e l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;

e) favorire lo sviluppo di tecnologie innovative che consentano un incremento della qualità degli alloggi;

f) garantire trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

Art. 3.
Funzioni e compiti della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'indirizzo ed il coordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti ai comuni;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

c) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione;

d) la determinazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno abitativo;

e) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;

f) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali;

g) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi, delle procedure stabilite per la realizzazione dei programmi stessi;

h) l'adozione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi;

i) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

l) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei relativi canoni e per la definizione del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

m) l'istituzione di commissioni consultive in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;

n) gli istituti autonomi case popolari, di seguito denominati IACP ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;

o) la determinazione dei criteri per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché l'adozione dei relativi piani di cessione, su proposta degli enti gestori e sentiti i comuni;

p) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

q) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro competenze;

r) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;

s) il coordinamento della gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

Art. 4.

Funzioni e compiti dei comuni

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 ed in particolare quelli concernenti:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica nonché dei requisiti oggettivi degli interventi destinati all'edilizia stessa;

b) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi compresi l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, la istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13;

c) la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa;

d) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale e la trasmissione dei relativi dati alla Regione;

e) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile e la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;

f) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;

g) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;

h) l'autorizzazione alla cessione anticipata, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

i) il parere agli IACP sui piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa da questi proposti alla Regione;

l) la gestione del fondo regionale di cui all'art. 14;

m) la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. I comuni, limitatamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa di cui sono gestori, provvedono a:

a) l'esecuzione del piano annuale di intervento edilizio di cui dell'art. 7, comma 2;

b) la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché la proposta alla Regione ai fini dell'adozione dei relativi piani di cessione;

c) la gestione della mobilità negli alloggi;

d) il rilascio degli alloggi occupati senza titolo;

e) la promozione dell'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;

f) la vigilanza sugli assegnatari di alloggi;

g) la gestione dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

Art. 5.

Funzioni e compiti degli IACP

1. Gli IACP, nell'ambito della propria competenza territoriale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 provvedono, per gli alloggi di cui sono gestori, a:

a) l'esecuzione del piano annuale di intervento edilizio di cui all'art. 7, comma 2;

b) la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e delle altre unità immobiliari nonché la proposta alla Regione, sentiti i comuni, ai fini dell'adozione dei piani di cessione degli alloggi stessi;

c) la gestione della mobilità negli alloggi;

d) il rilascio degli alloggi occupati senza titolo;

e) la promozione dell'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;

f) la vigilanza sugli assegnatari degli alloggi;

g) la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa

Art. 6.

Rapporti fra comuni e IACP

1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, possono avvalersi, mediante contratti di servizi, degli IACP, dandone comunicazione alla Regione e garantendo il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi IACP.

Art. 7.

Procedure per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale

1. Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, su proposta della Giunta regionale,

a) approva le linee di intervento e gli obiettivi programmatici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dei livelli minimi del servizio abitativo definiti dallo Stato e secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al titolo I, capo 1 della citata legge;

b) determina i limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 3, comma 1, lettera p);

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle linee di intervento e agli obiettivi programmatici di cui al comma 1, lettera a), adotta il piano annuale di intervento edilizio, di seguito denominato piano, tenendo conto dei dati sul fabbisogno abitativo trasmessi dai comuni; il piano, che deve essere pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, prevede in particolare:

a) la ripartizione delle tipologie degli interventi e delle relative risorse finanziarie per ambiti territoriali, di norma sovracomunali;

b) la localizzazione degli interventi;

c) gli eventuali requisiti soggettivi aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi da realizzare con finanziamenti destinati a specifiche finalità, in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni;

d) la consistenza e le caratteristiche, anche sulla base degli standard di qualità degli alloggi definiti dallo Stato, dei singoli interventi, nonché le procedure per la loro realizzazione;

e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi.

3. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede, altresì:

a) alla definizione dei criteri ai fini della proposta dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa da parte degli enti gestori;

b) all'adozione, su proposta degli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, del piano di cessione degli alloggi, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in cui sono definite, tra l'altro, le modalità per l'effettuazione della cessione e per l'utilizzo delle somme introitate, nonché per l'individuazione dei soggetti cessionari;

c) alla definizione dei criteri generali per la fissazione dei canoni di locazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), sulla base degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e tenendo conto delle esigenze finan-

ziarie connesse al recupero di una parte delle risorse da impiegare nel settore dell'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, nonché alla compensazione dei costi di amministrazione, gestione e manutenzione degli alloggi e dell'aliquota di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), sentita la competente commissione consiliare permanente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. Con la stessa deliberazione la giunta regionale definisce il sistema per la valutazione della situazione reddituale del nucleo familiare sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) alla definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ed alla fissazione della percentuale di cui al citato articolo, comma 1, lettera g), ai fini dell'attuazione degli interventi programmati;

e) alla definizione delle modalità di rilevazione del fabbisogno abitativo;

f) all'adozione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi.

4. Ferme restando le competenze del consiglio e della giunta regionale per le modifiche dei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera b) e dei criteri generali di cui al comma 3, lettera c), il dirigente regionale competente in materia provvede ogni due, anni al rispettivo aggiornamento sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 8.

Comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica

1. È istituito il comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato comitato, quale organismo consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare il comitato esamina preventivamente:

a) le linee di intervento e gli obiettivi programmatici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

b) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica;

c) il piano annuale di intervento edilizio;

d) i criteri per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa nonché i relativi piani di cessione;

e) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

f) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi.

2. Il comitato, sulla base dei dati forniti dalla struttura regionale competente in materia, di edilizia residenziale pubblica, predisponde annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei piani annuali di intervento edilizio e sul rispetto delle procedure ivi stabilite da parte dei soggetti incaricati della realizzazione degli stessi.

Art. 9.

Composizione e funzionamento del comitato

1. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica ed è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che lo presiede;

b) il dirigente di vertice della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

c) i presidenti degli IACP o loro delegati;

d) tre membri designati dalla rappresentanza regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

e) un rappresentante scelto tra quelli indicati per ciascuna delle cinque organizzazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre membri scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante scelto tra quelli indicati per ciascuna delle organizzazioni delle cooperative edilizie e delle imprese di costruzione di livello regionale;

h) un rappresentante scelto tra quelli indicati dall'ordine professionale degli architetti;

i) un rappresentante scelto tra quelli indicati dall'ordine professionale degli ingegneri.

2. In caso di assenza o impedimento dell'assessore, il comitato è presieduto dal dirigente di cui al comma 1, lettera b).

3. I membri di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) sono designati dall'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. Il comitato, per l'esercizio dei propri compiti si avvale di una segreteria istituita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, e successive modificazioni, nell'ambito della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente responsabile della segreteria.

5. Il comitato approva il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

6. I compensi e i rimborsi spettanti ai componenti del comitato sono regolati con successivo provvedimento della giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

CAPO II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

Art. 10.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa

1. Sono definiti alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa:

a) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato e della Regione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli IACP e dai loro consorzi;

b) gli alloggi facenti parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici e della Regione, ivi compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti di cui alla lettera a), che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente.

2. Sono esclusi dall'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Art. 11.

Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'art. 17, comma 1;

d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4.

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

4. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'art. 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni.

5. Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

6. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- a) i figli coniugati;
- b) i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- c) le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 12.

Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato art. 11, comma 5.

2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio.

4. Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare determina nei seguenti casi:

- a) matrimonio dell'assegnatario;
- b) convivenza *more uxorio* dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
- c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
- d) affidamento di minori;
- e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.

5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore.

Art. 13.

Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:

- a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
- c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
- d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
- e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b).

2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.

3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'art. 17, comma 1.

Art. 14.

Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

1. È istituito presso la Regione un fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato fondo, destinato ad integrare il canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata a favore dei conduttori in possesso di requisiti minimi individuati tenendo conto di quanto definito nel provvedimento previsto dall'art. 11, della legge n. 431/1998 nonché, qualora le disponibilità lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni ai sensi del citato articolo.

2. Il fondo è alimentato, oltre che dalla quota parte derivante dalla ripartizione tra le regioni del fondo nazionale previsto dall'art. 11 della legge n. 431/1998, da:

- a) contributi regionali determinati annualmente con la legge di bilancio;
- b) un'aliquota non inferiore all'uno per cento delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa di cui all'art. 10, comma 1;
- c) un'aliquota non inferiore al cinque per cento delle entrate dei canoni di locazione derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica non avente destinazione abitativa;
- d) altre eventuali contribuzioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati;
- e) il settanta per cento dei proventi delle sanzioni di cui all'art. 15.

3. Il fondo sociale è gestito secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'art. 17, comma 1.

Art. 15.

Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni

1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'art. 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 25 milioni a lire 30 milioni. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruente di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che, di propria iniziativa, abbiano riconsegnato l'alloggio all'ente gestore, per una sola volta non si applica l'esclusione dalla assegnazione prevista dal comma 2.

5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c).

CAPO III

EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Art. 16.

Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio per il quale viene richiesto il contributo;

c) reddito annuo complessivo non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata stabilito dalla Regione;

d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato, come definito dal regolamento di cui all'art. 17, comma 2, alle esigenze del nucleo familiare nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio per il quale viene richiesto il contributo;

e) assenza di precedente assegnazione in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici.

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) ed e), anche da parte del coniuge non legalmente separato e dagli altri componenti il nucleo familiare, alla data:

a) dell'atto preliminare di acquisto o dell'atto di compravendita per gli acquirenti da impresa realizzatrice di alloggio di edilizia agevolata;

b) della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa assegna l'alloggio per gli assegnatari di cooperativa edilizia.

3. Ai fini del presente articolo, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal solo acquirente o assegnatario dell'alloggio, ovvero dall'acquirente o assegnatario dell'alloggio, dal coniuge non separato legalmente e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio* ovvero i genitori, qualora l'acquirente o assegnatario non sia coniugato e conviva con gli stessi. Nel caso in cui l'acquirente o assegnatario sia in procinto di sposarsi, si considerano facenti parte del nucleo familiare i nubendi, sempre che il matrimonio venga celebrato entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro sei mesi dalla data dell'atto preliminare o del contratto di compravendita, se acquirente da impresa con la quale il rapporto viene instaurato successivamente alla data di ultimazione dei lavori.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Regolamenti

1. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai fini dell'omogeneo esercizio delle funzioni amministrative relative all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ed in particolare per:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nonché dei requisiti oggettivi degli interventi;

b) l'elaborazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi, nei quali sono definite le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, nonché la modulistica per le relative domande;

c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;

d) la istituzione, a livello provinciale, di commissioni consultive in materia di assegnazione di alloggi, in cui sia garantita la presenza delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentate a livello regionale;

e) la istituzione e la competenza territoriale delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;

f) l'assegnazione degli alloggi, anche in relazione agli standard degli stessi nonché la decadenza dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13;

g) la mobilità negli alloggi;

h) la gestione degli alloggi in amministrazione condominiale;

i) l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi;

l) il recupero delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi;

m) la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;

n) la gestione del fondo regionale di cui all'art. 15, tenendo conto delle disposizioni previste nel provvedimento da emanarsi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 431/1998;

o) l'organizzazione e la rappresentanza sindacale degli assegnatari degli alloggi;

p) la definizione di alloggio adeguato, anche in relazione alle porzioni di immobili possedute;

q) la fissazione del limite del valore complessivo dei beni patrimoniali ai fini dell'accertamento del requisito soggettivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera c).

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il consiglio regionale adotta un regolamento ai fini dell'omogeneo esercizio delle funzioni amministrative relative all'edilizia residenziale agevolata ed in particolare per:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata nonché dei requisiti oggettivi degli interventi;

b) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;

c) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;

d) l'autorizzazione alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;

e) la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di alloggi;

f) la definizione di alloggio adeguato, anche in relazione alle porzioni di immobili possedute.

Art. 18.

Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 4, comma 4 della legge n. 431/1998, i criteri per la fissazione del canone di locazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c), sono determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 1997, n. 25 fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificata dalla legge regionale n. 25/1997.

3. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge fino alla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 33/1987, come modificata dalla legge regionale n. 25/1997 e dall'art. 20.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1, ai fini della fissazione del canone di locazione con riferimento alla categoria catastale, agli alloggi regolarmente occupati da legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi si applica il coefficiente previsto per la categoria catastale A4.

Art. 19.

Piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, sono integrate secondo quanto indicato dai commi successivi al fine di determinare la scadenza temporale dei piani di cessione previsti dalla citata legge.

2. I piani di cessione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 560/1993 perdono efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di cessione qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:

a) per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 6 della legge n. 560/1993 ed abbiano presentate domanda d'acquisto;

b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate dai relativi affittuari, che dagli stessi sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 560/1993 ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui all'art. 1, comma 19 della legge n. 560/1993.

4. I programmi di cessione previsti all'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, perdono efficacia decorsi dodici mesi dalla comunicazione agli assegnatari interessati della determinazione del prezzo di cessione, ai sensi dell'art. 5 della citata legge. Gli LACP perfezionano, anche successivamente alla scadenza del termine di dodici mesi, l'alienazione degli alloggi inseriti nei programmi di cessione, qualora, alla medesima data, gli assegnatari interessati siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 42/1991 ed abbiano presentato proposta d'acquisto.

Art. 20.

Modifica alla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1997, n. 25

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 33/1987, dal ultimo modificata dalla legge regionale n. 25/1997, è inserita la seguente:

«b-bis) stato di conservazione e manutenzione: allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:

- 1) 1 se lo stato è normale;
- 2) 0,80 se lo stato è mediocre;
- 3) 0,60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti; pareti e soffitti; infissi; impianto elettrico; impianto idrico e servizi igienico-sanitari; impianto di riscaldamento. Si tiene altresì conto dei seguenti elementi comuni: accessi, scale e ascensore; facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi o gruppi di elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi o dei gruppi di elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni; ovvero qualora l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Per la determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili si fa riferimento alle modalità previste dalla normativa statale vigente.

2. All'art. 39, comma 1 della legge regionale n. 33/1987, come modificata dalla legge regionale n. 25/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «effettivamente disoccupati» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, da certificazione emessa dalle poste strutture sanitarie pubbliche, totalmente inabili al lavoro»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «separato o divorziato» sono aggiunte le seguenti: «. Il canone massimo non può superare quello stabilito con le modalità di cui alla lettera c)»;

c) alla lettera c) dopo le parole: «asegni familiari» sono aggiunte le seguenti: «. Il canone massimo non può superare quello stabilito con le modalità di cui alla lettera d)»;

d) alla lettera d) le parole «25 per cento» e «6,6 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «33 per cento» e «6,5 per cento».

3. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 33/1987, da ultimo modificata dalla legge regionale n. 25/1997, dopo le parole: «lettera f)» è aggiunto il seguente periodo: «ad eccezione di quanto previsto per i figli facenti parte del nucleo familiare per i quali si applicano le seguenti modalità:

a) detrazione di due milioni di lire per ogni figlio o minore a carico e per ogni figlio disoccupato;

b) qualora alla formazione dei predetti redditi concorrano redditi da lavoro dei figli, calcolo di questi ultimi nella misura del 30 per cento, per redditi imponibili fino a ventiquattro milioni annui e nella misura del 50 per cento per i redditi imponibili superiori».

4. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 33/1987 da ultimo modificata dalla legge regionale n. 25/1997, le parole: «è stata accertata», sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore ha accertato».

5. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 33/1987, da ultimo modificata dalla legge regionale n. 25/1997 le parole: «successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito», sono sostituite dalle seguenti: «in cui è pervenuta la dichiarazione dell'assegnatario e la diminuzione sia».

Art. 21.

Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, n. 36

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 le parole: «possono istituire appositi ruoli», sono sostituite dalle seguenti: «istituiscono appositi ruoli».

Art. 22.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti

1. Entro quattro mesi dalla definizione delle procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione provvede ad assegnare ai comuni le risorse necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti attribuiti dall'art. 4, nell'ambito delle proprie risorse e delle risorse trasferite dallo Stato.

2. L'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti attribuiti ai comuni ai sensi dell'art. 4, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 23.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni è iscritto, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo 42101 denominato «Fondo sociale destinato alla integrazione dei canoni di locazione, nonché dei pagamenti dei canoni da parte degli assegnatari più bisognosi».

2. Sono istituiti altresì per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999 i capitoli 02223 denominato «Versamenti da parte degli IACP di quota parte dei canoni di locazione derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da destinare all'integrazione di fondo sociale» e 02437 denominato «Contribuzione da parte di enti e soggetti pubblici e privati al fondo sociale».

3. Con decreto del presidente della giunta regionale si provvede all'incremento del capitolo 42101 in rapporto alle entrate che affluiscono ai predetti capitoli 02223 e 02437, a decorrere dalla data di effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti di cui all'art. 22, comma 2.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, e successive modificazioni. Le disposizioni della legge regionale n. 33/1987, come da ultimo modificata dalla presente legge, continuano ad avere efficacia, per quanto non disciplinato dalla presente legge, fino alla data di esecutività del regolamento previsto dall'art. 17, comma 1;

b) la legge regionale 19 febbraio 1992, n. 17;

c) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36;

d) l'art. 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 agosto 1999.

99R0892

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 13.

Interventi per il recupero ed il mantenimento delle mura di Viterbo e di Arpino.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione concede un contributo in conto capitale ai comuni di Viterbo e Arpino per i lavori di recupero e consolidamento della cinta muraria e delle strutture limitrofe.

Art. 2.

Procedura

1. Il contributo di cui all'art. 1 è concesso secondo la procedura prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

2. Il presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla richiesta da parte dei comuni di Viterbo e Arpino, concede con decreto il finanziamento.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 3.700 milioni per il triennio 1999-2001, è destinato ai comuni di Viterbo ed Arpino e viene assicurato dalla proiezione pluriennale 1999-2001 delle poste contabili iscritte nell'elenco 4 allegato al bilancio per l'anno 1999 al capitolo 39002, lettera a), relativa alle mura di Viterbo di lire 2.700 milioni e lettera b) relativa alle mura di Arpino di lire 1.000 milioni.

2. Per gli interventi relativi alle mura di Viterbo, previsti per gli anni 1999, 2000 e 2001, rispettivamente di lire 300, 1.200 e 1.200 milioni, viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso il capitolo 44223 con la seguente denominazione «Interventi per la salvaguardia delle mura del comune di Viterbo» con lo stanziamento di lire 300 milioni.

3. Per gli interventi relativi alle mura di Arpino, previsti per gli anni 1999, 2000 e 2001, rispettivamente per l'importo di lire 300 e 700 milioni viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso il capitolo 44225 con la seguente denominazione: «Interventi per la salvaguardia delle mura del comune di Arpino» con lo stanziamento di lire 300 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 agosto 1999.

99R0893

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 14.

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I

FINALITA' E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.

Art. 2
(Definizione della disciplina)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
 - a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando:
 - 1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
 - 2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
 - 3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;
 - 4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
 - 5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;
 - 6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatiche della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme;
 - 7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
 - 8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;
 - b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:
 - 1) sviluppo economico e attività produttive;
 - 2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
 - 3) servizi alla persona ed alla comunità;
 - 4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio;
 - c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:

- 1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;
 - 2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
 - 3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;
 - 4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:
- a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perché provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale;
 - b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3

(Ruolo della Regione)

1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:
 - a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
 - b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
 - c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi

generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore;

- d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998;
- e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;
- f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;
- g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.

4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

Art. 4

(Ruolo della provincia)

1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:

- a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali;

- b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
 - c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
 - d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti.
2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:
- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
 - i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
 - l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 5
(Ruolo del comune)

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.
2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di pro-

grammazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale.

3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6

(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)

1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 7

(Ruolo della comunità montana)

1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2. La comunità montana esercita, altresì:
- a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
 - b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
 - c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.

CAPO II

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 8

(Ripartizione delle funzioni)

1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:
- a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";
 - b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.

Art. 9

(Criteri)

1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri:
- a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
 - b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
 - 1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo I;
 - 2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;

- 3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
 - 4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe stabilite dalla legislazione statale.
2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.
3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito, qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio provinciale.

CAPO III

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

Art. 10

(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)

1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
 - b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali, dei territori dei comuni coinvolti;
 - c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;

- d) peculiarità delle popolazioni interessate;
 - e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
 - f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana;
 - g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l. 142/1990, ferma restando la comunità montana, laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa e sulle relative modalità attuative, il Presidente della provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.
5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi a fini della costituzione delle forme associative.

Art. 11
(Area metropolitana)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).
2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.

Art. 12
**(Incentivi per promuovere
forme di gestione associata)**

1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di riordino territoriale previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari.
2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti territo-

riali ottimali, determinā, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalitā di concessione di appositi contributi a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale copertura degli oneri organizzatori.

3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunitā montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.

CAPO IV

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Art. 13 (Personale)

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.
2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.
3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianitā maturata.
5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.
6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.
7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziare per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.
8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.

Art. 14
(Patrimonio)

1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, al trasferimento od all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.
4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.
5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.

Art. 15
(Finanziamento delle funzioni
e dei compiti conferiti)

1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziare dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziare in specifici capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.
2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di somme stanziare dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziare in appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle fun-

zioni e dei compiti amministrativi.

4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.

Art. 16

(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite dalla Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi propri.

3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

CAPO V

INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI

Art. 17

(Indirizzo e coordinamento, direttiva)

1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale regionale.

2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria competenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della fun-

zione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le direttive statali nonché le direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresì, ad informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti locali.

Art. 18

(Servizio generale di monitoraggio)

1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio.
3. La Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per il servizio di cui al presente articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi regionali, comunque denominati, che espletano attività di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attività.

Art. 19

(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei singoli enti inadempienti.
2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione comunitaria, statale e regionale, nonché nelle ipotesi indicate agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera f), e 182, comma 4, lettera b).

3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

CAPO VI

STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 20

(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)

1. E' istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.
2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.
3. La conferenza è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
 - c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;
 - d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
 - e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
 - f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
 - g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
 - h) il presidente dell'ANCI Lazio;
 - i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
 - l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
 - m) il presidente ed i due vice-presidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.
4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.
5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.
6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.
7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su con-

vocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:

- a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economica-sociale e di pianificazione territoriale;
- b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;
- c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo nei confronti degli enti locali;
- d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
- e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.

9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 nonché la sede di concertazione delle modalità per l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.

10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima dell'adozione definitiva.

12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.

13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.

Art. 21

(Conferenza metropolitana)

1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.

2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.
3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.
4. La conferenza metropolitana:
 - a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana;
 - b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l. 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi:
 - 1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
 - 2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
 - 3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
 - 4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
 - 5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
 - 6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
 - 7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - 8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
 - 9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
 - 10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - 11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990;
 - 12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano;
 - c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;
 - d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilità da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una segreteria tecnica.
6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della l. 142/1990.

Art. 22

(Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali)

1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del

Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante dell'unione camere Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione sono, altresì, determinate le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.

3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale nonché per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

Art. 23

(Cooperazione e contrattazione programmata)

1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione ed attuazione della contrattazione programmata.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.

Art. 24

(Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo)

1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della

Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- c) un rappresentante indicato dall'URPL;
- d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
- e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del Lazio;
- f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta.

4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
- b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:
 - 1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;
 - 2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore;
 - 3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997;
 - 4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
 - 5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
 - 6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
 - 7) i servizi sociali;
- c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto;
- d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.

CAPO VII

RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 25

(Ruolo delle autonomie funzionali)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio.

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti locali.

Art. 26

(Ruolo delle cooperative)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento.

2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative:

- a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario;
 - b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;
 - c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.
3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

Art. 27

(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)

1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative.

2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

Art. 28
(Ruolo delle associazioni)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

CAPO VIII

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE.
SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO

Art. 29
(Consulenza)

1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.

3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento, deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale documentazione utile ai fini della consulenza.

4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.

5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento, indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni difformi.

6. La struttura organizzativa regionale competente per la consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi nonché la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di quelli più significativi.

Art. 30
(Assistenza tecnica, amministrativa
e giuridico-normativa)

1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.

Art. 31
(Formazione)

1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione-autonomie locali.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Art. 32
(Sistema informativo automatizzato)

1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norma sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).
3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL è istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di società per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attività, utilizza il proprio sistema informativo - statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

TITOLO III

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 33 (Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attività produttive".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".

CAPO II

AGRICOLTURA

Art. 34 (Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.

Art. 35
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali;
- b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
- c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
- d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
- e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
- f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale;
- g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;
- i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di difesa fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico regionale;
- l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale);
- m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1;
- n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute, e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
- o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali;
- p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;

- q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
- r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti la riproduzione animale;
- s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;
- t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;
- u) la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale.

Art. 36

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;
- b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a);
- c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e);
- e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
- b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
- c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;
- d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti;
- e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
- f) gli interventi per l'agriturismo;
- g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
- h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.

Art. 37

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;
- b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice;
- c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
- e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi.

Art. 38

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco;
- b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- c) l'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento dei pascoli;
- d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane, con particolare riguardo a:
 - 1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;
 - 2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;
- e) il vivaismo forestale.

Art. 39

(Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali)

1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.

CAPO III**ARTIGIANATO****Art. 40**
(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i compiti concernenti l'erogazione di agevolazioni, di contributi, di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

Art. 41
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
- b) la promozione dell'associazionismo;
- c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
- d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
- e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
- f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
- g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
- h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
- l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
- m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- n) la valorizzazione delle imprese artistiche.

Art. 42**(Funzioni e compiti dei comuni)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'istruttoria ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'inse-diamento di imprese artigiane;
- c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il recupero di fabbricati produttivi;
- d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.

Art. 43**(Funzioni e compiti delle CCIAA)**

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed alla gestione dell'albo delle imprese artigiane.

CAPO IV**INDUSTRIA****Art. 44****(Oggetto)**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a sostegno delle suddette attività.

Art. 45**(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali;
- b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
- c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

- d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di aree industriali;
 - e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
 - f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a:
 - 1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale;
 - 2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive;
 - 3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;
 - g) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;
 - h) i consorzi per lo sviluppo industriale.
2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare quelli concernenti:
- a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria, ivi comprese quelle per:
 - 1) le piccole e medie imprese;
 - 2) le aree rientranti in programmi comunitari;
 - 3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
 - 4) lo sviluppo dell'occupazione;
 - 5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
 - 6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla legge;
 - 7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese;
 - 8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
 - b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonché i controlli sulla sua effettiva destinazione;
 - c) la promozione dell'associazionismo;
 - d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;
 - e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

Art. 46**(Funzioni e compiti delle province)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

Art. 47**(Funzioni e compiti dei comuni)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;
- c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2, nonché l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.

Art. 48**(Funzioni e compiti delle CCIAA)**

1. Le CCIAA esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 112/1998 concernenti le funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.

CAPO V

ENERGIA

Art. 49
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "energia" attengono alle attività finalizzate alla ricerca, alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale.

Art. 50

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la promozione di azioni dirette a:
 - 1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;
 - 2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane;
 - 3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;
- b) la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;
- c) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
- d) il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
- e) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
- f) la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche;
- g) la concessione di contributi in conto capitale:
 - 1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale;

- 2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;
- h) l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 51

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
 - d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.
2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della l. 10/1991 per:
- a) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;
 - b) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
 - c) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

Art. 52

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere;
 - b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla l. 10/1991 e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
 - c) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di

- cui all'articolo 30 della l. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata legge;
- d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
 - e) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e sull'uso razionale dell'energia, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.

CAPO VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 53 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "miniere e risorse geotermiche" attengono alla ricerca ed alla coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma.

Art. 54 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale.
2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:
- a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale;
 - b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
 - c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione alla ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
 - d) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;

- e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;
 - f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche;
 - g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore.
3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.

Art. 55

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

CAPO VII

ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 56

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "acque minerali e termali" attengono alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla vigilanza sulle attività connesse.

Art. 57

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;
 - b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
 - c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41 del r.d. 1443/1927;
 - d) la determinazione dei criteri per la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e delle zone da salvaguardare, nonché per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate;

e) la determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali.

2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.

Art. 58

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Art. 59

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'autorizzazione alla collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove è collocata la sorgente.

CAPO VIII

CAVE E TORBIERE

Art. 60

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "cave e torbiere" attengono alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle torbiere, ivi comprese le funzioni ed i compiti relativi all'autorizzazione, all'apertura ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave e delle torbiere, nonché alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.

Art. 61

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi

- i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c);
- b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;
 - c) le attività promozionali dirette in particolare alla diffusione ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali;
 - d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
 - e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
 - f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);
 - g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse.

Art. 62

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Art. 63

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2.
2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;
 - b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive;
 - c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale.

CAPO IX**FIERE E MERCATI - COMMERCIO****Sezione I****Ambito di applicazione****Art. 64****(Oggetto)**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonché di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "commercio" attengono alle attività di commercio all'ingrosso e commercio al minuto, all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'attività di commercio su aree pubbliche e dei pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonché alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi compresa l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore.

Sezione II**Fiere e mercati****Art. 65****(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'emanazione dei regolamenti tipo per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;
- b) la realizzazione dei centri merci;
- c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attività di settore;
- d) il sostegno allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle attività del settore;
- e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;
- f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche d'intesa con le altre regioni;
- g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo svolgimento, nonché la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;
- h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;
- i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonché le modalità di aggiornamento e di tenuta dello stesso;

- l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore;
- m) l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 66

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.

Art. 67

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci;
- b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera f) e g);
- d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione dei relativi contributi;
- e) la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche;
- f) l'attività di vigilanza relativa al conforme svolgimento delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma 1, lettera b);
- g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.

Art. 68

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel

comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).

**Sezione III
Commercio**

**Art. 69
(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale;
- b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
- c) la determinazione di criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità per:
 - 1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita a seguito di concentrazione di preesistenti medie e grandi strutture;
 - 2) le domande presentate da soggetti professionalmente qualificati, nel caso in cui si tratti di esercizi non riguardanti il settore alimentare;
- d) la determinazione dei criteri per:
 - 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive;
 - 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e per la loro assegnazione;
- e) la fissazione delle caratteristiche tipologiche delle fiere e delle modalità di partecipazione alle stesse;
- f) la determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le modalità di esercizio dell'attività e per la fissazione degli orari;
- g) la determinazione dei criteri, delle modalità di svolgimento e della pubblicità delle vendite straordinarie;
- h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici;
- i) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del loro territorio, e dei relativi periodi in cui gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di attività e/o derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;
- l) l'individuazione delle zone del territorio regionale, ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di superficie di vendita relative agli esercizi di vicinato e a medie strutture, anche

- in deroga ai limiti demografici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;
- m) l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita sia da considerare dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo;
 - n) l'individuazione dei casi in cui è consentito derogare al divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso ed al dettaglio;
 - o) la promozione dello sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, insulari e la riqualificazione della rete medesima nei centri storici;
 - p) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale;
 - q) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
 - r) la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese commerciali, dei lavoratori dipendenti e delle CCIAA ai fini del monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;
 - s) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore, ivi compresi quelli di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, da organizzare anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE);
 - t) la determinazione delle modalità per l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998;
 - u) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del d.lgs. 114/1998 e la definizione delle relative modalità di svolgimento;
 - v) la pubblicazione dell'elenco dei posteggi disponibili per il commercio su aree pubbliche;
 - z) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese commerciali;
 - aa) il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in caso di mancato adeguamento, relativamente al settore commercio, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché dei regolamenti di polizia locale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 93, comma 1, lettera d), e 182, comma 4, lettera b);
 - bb) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione degli ausili finanziari alle imprese commerciali nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

Art. 70
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a);
- b) la nomina della commissione provinciale per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 71
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 69 e 70, comma 1, lettera a):
 - 1) delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
 - 2) dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali, in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - 3) dei vincoli di natura urbanistica ed in particolare di quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
 - 4) della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti all'immobile o al complesso di immobili e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita;
- b) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, anche in difformità ai vigenti strumenti urbanistici, nonché le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto;
- c) la determinazione di criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;
- d) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree de-

- stinate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nel rispetto delle determinazioni della Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettere d) ed f);
- e) la definizione delle modalità per garantire l'apertura al pubblico, per il settore alimentare; nel caso di più di due festività consecutive;
 - f) l'adozione dei regolamenti circa le domande relative alle medie strutture di vendita;
 - g) l'individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nonché delle zone del territorio nelle quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 114/1998;
 - h) l'individuazione di particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre eventuali entrate di competenza comunale, per le attività effettuate su posteggi localizzati in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni;
 - i) la fissazione degli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri determinati dalla Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f);
 - l) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla fissazione degli orari nell'ambito dei criteri regionali e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, nonché alla validazione e alla revoca delle autorizzazioni medesime, all'accertamento sulla conformità dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, alla sorveglianza sugli stessi, alla nomina della commissione comunale relativamente ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti;
 - m) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici;
 - n) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita;
 - o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f);
 - p) l'individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
 - q) la vigilanza sull'attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.

Art. 72

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "commercio" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.

CAPO X

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 73
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, alle imprese turistiche.

Art. 74
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

Art. 75
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);
- b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della normativa nazionale, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
- c) la vidimazione delle tariffe delle strutture ricettive per il tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT);
- d) l'organizzazione ed il coordinamento di attività ed iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico locale;
- e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel settore;
- f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività professionale;
- g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del comitato tecnico consultivo, alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonché agli adempimenti connessi alla predisposizione di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi;
- h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché la vigilanza;
- i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodo-

logie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;

- l) l'ossequatorio del turismo;
 - m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative;
 - n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera.
2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 76

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:
- a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a);
 - b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
 - c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati.
2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della classifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione;
 - b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g);
 - c) le associazioni pro-loco;
 - d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b);
 - e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n);
 - f) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto;
 - g) la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto.
3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del

sistema statistico regionale.

5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, per il tramite delle APT, di cui le province possono, comunque, avvalersi in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 77

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

- a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);
- c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi sociali e comunità ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresa la relativa attività di vigilanza;
- b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.

3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

CAPO XI

DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I

Relazioni con il sistema camerale

Art. 78

(Ruolo delle CCIAA)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.

2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonché cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 83.

Art. 79**(Collaborazioni funzionali con le CCIAA)**

1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.
2. Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.

Art. 80**(Funzioni e compiti delle CCIAA)**

1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.

Art. 81**(Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività)**

1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale.
2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.
3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonché alla valutazione dell'attività svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.
4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.

Art. 82**(Invio relazione allo Stato)**

1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.

Sezione II
Sportello unico per le attività
produttive ed assistenza alle imprese

Art. - 83
(Sportello unico per le attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero procedimento.
2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell'intero procedimento.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.
6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.
7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la

gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 84

(Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1:
 - a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
 - b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attività produttive;
 - c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la concessione;
 - d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.

Sezione III

Interventi per il sostegno alle imprese

Art. 85

(Disciplina degli interventi)

1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
 - a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realtà locali;
 - b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea;
 - c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata;
 - d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
 - e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.
3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.

4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.

Art. 86

(Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive)

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998, e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato.
2. La destinazione delle risorse del fondo unico è determinata nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalità di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998.
3. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione.

Art. 87

(Convenzioni)

1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.
2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.

Sezione IV

Ulteriori funzioni e compiti amministrativi

Art. 88

(Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese)

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione:
 - a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
 - b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di coopera-

- zione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:
 - 1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
 - 2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
 - 3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981;
 - d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi;
 - e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici.

Art. 89

(Agevolazioni di credito)

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresì riservati alla Regione:
- a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
 - b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

Art. 90

(Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

TITOLO IV**TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE****CAPO I****AMBITO DI APPLICAZIONE****Art. 91
(Oggetto)**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

CAPO II**TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI****Art. 92
(Oggetto)**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.

**Art. 93
(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;
- c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni;
- d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998;
- e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonché dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi;

- f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;
 - g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;
 - h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
 - i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo;
 - l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonché la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati;
 - m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso, nonché la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane;
 - n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa;
 - o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonché la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali.
2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti:
- a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni o nullaosta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonché il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2.

Art. 94

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali;
 - b) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo);

- c) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);
- d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore;
- e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Art. 95

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) l'adozione del regolamento edilizio;
 - b) la formazione dei comparti edificatori;
 - c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
 - d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;
 - e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;
 - f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
 - g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
 - h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;
 - i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998;
 - l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
 - m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consorziali gravanti sugli immobili;
 - n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di avio-superfici e campi di volo per aeromobili;
 - o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

2. E' altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche;
- b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalità della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25;
- c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonché la determinazione dell'indennità per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalità, in quanto compatibili, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11.

CAPO III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 96 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed ai relativi finanziamenti.

Art. 97 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi interesse a livello nazionale;
- b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione;
- c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
- d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;
- e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali;

- f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi;
- g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi;
- h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;
- l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;
- m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;
- n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione;
- o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonché l'adozione dei relativi piani di cessione;
- p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate;
- q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori;
- r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP;
- s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;
- t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici.

Art. 98

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i);
- b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza a-

- abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza;
- c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
 - d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile;
 - e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
 - f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c);
 - g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
 - h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;
 - i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
 - l) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi pubblici;
 - m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;
 - n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia.

CAPO IV

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I

Ambito del conferimento

Art. 99 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.

Sezione II

Protezione della natura e dell'ambiente

Art. 100 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorità, il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi;
 - b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, nonché l'approvazione dei piani di assestamento boschivo;
 - c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
 - d) la protezione ed osservazione delle zone costiere;
 - e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale e l'adozione di piani di risanamento;
 - f) le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica, volta a definire la sottoponibilità a VIA, dei progetti individuati dalla normativa regionale vigente;
 - h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento, nonché qualsiasi altra attività collegata alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera g), attraverso l'ARPA.
 3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi a:
 - a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
 - b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
 - c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il restauro ambientale.
 4. La Regione, esercita altresì, in via concorrente con lo Stato e le province, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

Art. 101

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:
 - a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
 - b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

3. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.

Art. 102

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale ed in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.

Art. 103

(Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante)

1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

Sezione III

Aree naturali protette

Art. 104

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.

Sezione IV

Inquinamento delle acque

Art. 105

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualità, nonché l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonché l'adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualità di specifica destinazione;
- c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonché l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;
- d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria;
- e) la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione;
- f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;
- g) la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree sensibili nonché la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse;
- h) la designazione nonché la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonché l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia

dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999;

- i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili alla desertificazione;
- l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal d.lgs. 152/1999;
- m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del d.lgs. 152/1999;
- n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, nonché delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli;
- o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la disciplina delle attività e destinazioni ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla qualità delle acque da destinare al consumo umano; l'attività di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sugli acquedotti, nonché l'invio al ministero della sanità dei dati relativi al monitoraggio ed alla classificazione delle acque stesse;
- p) la designazione e la classificazione, nonché la relativa revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
- q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurre l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrit-

- tivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
- r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti più restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per la acque non idonee alla balneazione;
- s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/1999, nonché di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in particolare delle informazioni riguardanti la funzionalità dei depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.

Art. 106

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

- a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonché l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati;
- b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo;
- c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
- d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal

- d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
- e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - f) la previsione di misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile;
 - g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da destinare a consumo umano;
 - h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;
 - i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione;
 - l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
 - m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

Art. 107

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura, fatta eccezione per gli scarichi di sostanze pericolose e di acque reflue industriali, nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli;
- b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999;
- c) l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi;
- d) l'emanazione di ordinanze per la sospensione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico, in caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. 152/1999;

- e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non idonee alla balneazione nonché la revoca dei relativi provvedimenti;
- f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;
- g) l'immediata segnalazione alle autorità competenti per i controlli di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

Sezione V
Inquinamento acustico

Art. 108
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la formulazione delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
- b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 109
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
- b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni;
- c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).

Art. 110
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
- b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
- d) le attività di controllo sull'osservanza di:
 - 1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - 3) disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
- e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;
- f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:
 - 1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1);
 - 3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;
- h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
- i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
- l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;
- m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento

o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Sezione VI
Inquinamento atmosferico

Art. 111
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od industriali;
- b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
- e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti;
- g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale.

Art. 112
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

- a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;
- b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario

provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.

2. E' delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

Sezione VII Inquinamento elettromagnetico

Art. 113 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva.

Art. 114 (Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti:
 - 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
 - 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
 - 3) elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV.

Art. 115
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile.

Sezione VIII
Gestione dei rifiuti

Art. 116
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27.

CAPO V

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 117
(Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonché alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali.

Art. 118
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

CAPO VI

LAVORI PUBBLICI

Art. 119
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle ri-

servate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonché all'individuazione delle zone sismiche.

Art. 120

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:
 - 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
 - 2) le opere relative ai porti;
 - 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
 - 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;
 - 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;
- c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione nonché le retrocessioni;
- d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea;
- e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorità portuali, le funzioni concernenti le attività di escavazione dei porti.

3. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti:

- a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamità naturali;
- b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.

Art. 121
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

- a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province ed in particolare:
 - 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;
 - 2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
 - 3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;
- c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;
- b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;
- c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla Provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

Art. 122
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non confe-

riti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare:
 - 1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
 - 2) le opere relative all'edilizia di culto;
 - 3) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
 - 4) le attrezzature fisse dei mercati locali;
 - 5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;
 - 6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione rurale;
 - 7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali).

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, al Comune di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

CAPO VII

VIABILITA'

Art. 123 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilità" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse.

Art. 124 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4,

sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare:
 - 1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
 - 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
 - 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale;
 - 4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale;
 - 5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale;
 - 6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie autostradali;
 - b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è costituita dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione, nonché la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
 - c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, nonché la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;
 - d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse;
 - e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade;
 - f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c), ad f) possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale non autostradale.

Art. 125

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastrale delle strade provinciali;
 - b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilità;
 - c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3;
 - d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992;
 - e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206.
2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5).
3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

Art. 126

(Accordi di programma)

1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonché per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
2. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalità progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.

Art. 127

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la classificazione delle strade comunali;
- b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e rurali;
- c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.

CAPO VIII

TRASPORTI

Sezione I

Ambito del conferimento

Art. 128 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonché agli autoservizi pubblici non di linea.

Art. 129 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti:

- a) l'estimo navale;
- b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136, supplemento ordinario;
- d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995;
- e) la programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g), del d.lgs. 112/1998;
- f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale;
- g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli.

Art. 130
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;
- d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. E' altresì delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti:

- a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità;
- b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;
- c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;
- d) i porti lacuali e di navigazione interna;
- e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale;
- f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;
- g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.

Art. 131
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge;
- b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

Art. 132
(Funzioni delle CCIAA)

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i).

CAPO IX

PROTEZIONE CIVILE

Art. 133
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione ed alla prevenzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti determinati dagli stessi, agli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità ed a quelli necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Art. 134
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) la predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della prote-

- zione civile), e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;
- d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;
 - e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998;
 - f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
 - g) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta dell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, come modificata dalla presente legge, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
 - l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
 - m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;
 - n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati;
 - o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 135

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui ai commi 2 e 3, concernenti:
- a) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;
 - b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
 - d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;

- e) l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;
- f) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione;
- g) la raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.

Art. 136

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990, salvo quanto previsto dall'articolo 137;
- b) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b);
- c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
- g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
- h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 135, comma 1, lettera g).

Art. 137

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.

TITOLO V**SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA'****CAPO I****AMBITO DI APPLICAZIONE****Art. 138****(Oggetto)**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "servizi alla persona ed alla comunità".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "lavoro", "beni, attività culturali e spettacolo", "sport".

CAPO II**TUTELA DELLA SALUTE****Sezione I****Ambito di applicazione****Art. 139****(Oggetto)**

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrità dei prodotti di origine animale.

Art. 140**(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)**

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

Sezione II**Salute umana****Art. 141****(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare:
- 1) l'educazione sanitaria;
 - 2) l'igiene pubblica;
 - 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
 - 4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno;
 - 5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - 6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;
 - 7) l'assistenza termale;
 - 8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
 - 9) l'assistenza farmaceutica;
 - 10) la riabilitazione fisica e psichica;
 - 11) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
 - 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
 - 13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
 - 14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - 15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
 - 16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN;
 - 17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario;
 - 18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano a livello infraregionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonché sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;
 - 19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;
 - 20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonché il controllo sulla radioattività ambientale;

- 21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- 22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;
- 23) la vigilanza sulle farmacie;
- b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;
- c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e, in particolare:
 - 1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonché la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;
 - 2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute;
 - 3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;
 - 4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché di tutti i soggetti accreditati;
 - 5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
 - 6) la nomina degli organi di gestione;
 - 7) la vigilanza ed il controllo.
- d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17);
- e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a:
 - 1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno;
 - 2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - 3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale;
 - 4) prestazioni di assistenza termale;
 - 5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;
 - 6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione.
- f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle facoltà universitarie di medicina;
- g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti ausiliari;
- h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in attuazione

- della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
- i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge;
 - l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
 - m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali;
 - n) la verifica di conformità:
 - 1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di produzione, di modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio;
 - 2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
 - o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello regionale e infraregionale;
 - p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale;
 - q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato;
 - r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport;
 - s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11;
 - t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori;
 - u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;
 - v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche.
2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.
3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la

competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.

Art. 142
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).

Art. 143
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità;
- b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti termali nonché all'imbottigliamento delle acque minerali.

3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria locale:

- a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale;
- b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale;
- c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.

Sezione III
Sanità veterinaria

Art. 144
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende unità sanitarie locali;
- b) la prevenzione ed il controllo del randagismo;

- c) l'individuazione delle modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attività di sanità pubblica veterinaria;
 - d) la profilassi e la polizia veterinaria;
 - e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria:
 - 1) sugli animali destinati all'alimentazione umana;
 - 2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione;
 - 3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
 - f) le aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c).
2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unità sanitarie locali.

Art. 145

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonché quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.
2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

Art. 146

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuite ai comuni, in conformità a quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti;
 - b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture;
 - c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
 - d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Resta attribuita al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità veterinaria per emergenze nel territorio comunale e gli altri compiti ad esso affidati dal regolamento di polizia veterinaria.

Art. 147**(Funzioni e compiti delle comunità montane)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi dei comuni in materia di sanità veterinaria, qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunità.

CAPO III**SERVIZI SOCIALI****Art. 148****(Oggetto)**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità.

Art. 149**(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali;
- b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali;
- c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socio-assistenziali, nonché dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale;
- d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socio-assistenziali;
- e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli enti privati;
- f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socio-assistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale;
- g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali;
- h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle

- funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcolodipendenti e gli psicolabili;
 - l) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
 - m) la promozione dell'attività consultoriale;
 - n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che svolgono attività di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale;
 - o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati extracomunitari, nonché la determinazione dei requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi;
 - p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB);
 - q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

Art. 150

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;
 - b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
 - c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi;
 - d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo;
 - e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale.
2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i

compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

Art. 151

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcolodipendenti;
- b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
- c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato operanti in materia;
- d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare;
- e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari;
- f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890;
- g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;
- h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

CAPO IV

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 152

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

Art. 153
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa;
- c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;
- d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;
- e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
- f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;
- g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonché quelli per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il piano regionale;
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

Art. 154
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:
 - 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

- 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
 - 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
 - 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
 - 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8).
2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.
3. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;
 - b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini;
 - c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni;
 - d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

Art. 155

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:
 - 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
 - 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
 - 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
 - 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;

- b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
 - c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
 - d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;
 - e) l'istituzione di residenze e convitti;
 - f) il servizio di mensa scolastica;
 - g) il servizio di trasporto;
 - h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.
2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti:
- a) l'educazione degli adulti;
 - b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;
 - e) gli interventi perequativi;
 - f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

Art. 156

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

CAPO V

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 157

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attività produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

Art. 158

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica;

- b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;
- c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;
- d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche;
- e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale);
- f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale;
- g) la promozione delle attività di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992;
- h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992;
- i) il raccordo con il sistema produttivo;
- l) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;
- m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonché, in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attività degli stessi;
- n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

Art. 159

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
 - a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro;
 - b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992;
 - c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi;
 - d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base;
 - e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali;

- f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;
- g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite; nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare:
 - 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;
 - 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale;
 - 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione;
 - 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura;
 - 5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione;
 - 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;
 - 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;
 - 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione; dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonché il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione;
- h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni;
- i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.

CAPO VI

LAVORO

Art. 160 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonché alla relativa integrazione con le politiche e le attività in materia di formazione professionale e di istruzione.

Art. 161
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti:

- a) l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro;
- b) la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;
- c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro;
- d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

Art. 162
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti:

- a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;
- b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.

Art. 163
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.

CAPO VII

**BENI CULTURALI - PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA' CULTURALI - SPETTACOLO**

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 164
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico,

librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "attività culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le attività rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attività teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della qualità delle attività stesse.

Sezione II Beni culturali

Art. 165 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attività svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici;
- b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;
- c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonché la stipulazione della convenzione stessa per attività di preminente interesse regionale;
- d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione;
- e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione;
- f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;
- g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;
- h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica;

- i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;
 - l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997;
 - m) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali;
 - n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
 - o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT);
 - p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali;
 - q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali;
 - r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;
 - s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi;
 - t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31.
2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrità materiale e del loro valore.
3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a:
- a) il miglioramento della conservazione dei beni;
 - b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro conoscenza;
 - c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate;
 - d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali;
 - e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione;

- f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo;
 - h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione;
 - i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.
4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per:
- a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonché per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato;
 - b) l'attività tecnico-scientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi.
5. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio, tramite la soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela del patrimonio librario raro e di pregio.

Art. 166

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti;
 - b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
 - c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h);
 - d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
 - e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
 - f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o

- soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);
- g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
 - h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);
 - i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione;
- 1) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla provincia.
 2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
 3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.
 4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.

Art. 167

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
 - a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti;
 - b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);
 - c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza;
 - d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;

- e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul proprio territorio;
 - f) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;
 - g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione;
 - h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà al comune.
2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.
4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, il Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla provincia ai sensi dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della l.r. 42/1997.

Sezione III
Promozione delle attività culturali

Art. 168
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici;
 - b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici;
 - c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 352/1997, nonché la stipulazione della convenzione stessa per iniziative di preminente interesse regionale;
 - d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore delle attività culturali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
 - e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani;

- f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo svolgimento di attività culturali.
2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, suscitandole e sostenendole, con particolare riguardo a:
- a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul territorio mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di strutture per la loro gestione;
 - b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
 - c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
 - d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
 - e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione;
 - f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a ricorrenze storiche;
 - g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari;
 - h) l'organizzazione di attività e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari.

Art. 169

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

Art. 170

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non

conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c);
- b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia.

2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

Sezione IV

Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali

Art. 171

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali, istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge.

2. La commissione è composta, ai sensi del citato articolo 154 del d.lgs. 112/1998, da tredici membri, che restano in carica tre anni, e possono essere confermati, designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla Giunta regionale;
- d) due dall'associazione regionale dei comuni;
- e) uno dall'associazione regionale delle province;
- f) uno dalla conferenza episcopale regionale;
- g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) tra le forme imprenditoriali locali.

3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra dirigenti regionali ed esperti in materia.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede contestualmente alla:

- a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni di cui al comma 2;
- b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della stessa commissione, previa intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 172
(Funzioni e compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti:
 - a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attività culturali, anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le modalità previsti dalla programmazione regionale;
 - b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 352/1997.
2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di cui al comma 1;
 - b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.
4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione, provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa.

Sezione V
Spettacolo

Art. 173
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in un'ottica di omogeneità della presenza delle relative attività nelle varie zone del territorio regionale, anche mediante la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali e con le compagnie teatrali, di danza e con gruppi musicali;
 - b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato, delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità;
 - c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
 - d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato;

- e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo con finalità d'informazione e di documentazione, anche mediante l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca";
 - f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie di corsi di formazione per il personale artistico e tecnico dello spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, nel rispetto dei requisiti definiti dallo Stato;
 - g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), subentrate agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate;
 - h) l'osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore.
2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a:
- a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie teatrali, di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone un'equilibrata diffusione del circuito sul territorio e lo svolgimento di rappresentazioni in località che ne sono sprovviste;
 - b) diffondere la cinematografia di qualità al fine di assicurare un'equilibrata diffusione di film nazionali e comunitari nel circuito cinematografico.

Art. 174

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

Art. 175

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a);

- b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo.
2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

CAPO VIII

SPORT

Art. 176 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attività sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.

Art. 177 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
- b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
- c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attività rivolte al tempo libero;
- d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;
- e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.

Art. 178
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
- b) la collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta per l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;
- c) l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande degli enti pubblici e privati da ammettere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani d'intervento con finanziamenti provinciali.

Art. 179
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale;
- b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.

TITOLO VI

**VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA
AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO**

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 180
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".

CAPO II**VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO****Art. 181
(Oggetto)**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.

**Art. 182
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonché gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali.

2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.

CAPO III**POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO****Art. 183
(Oggetto)**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998.

Art. 184
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie.
2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonché avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare:
 - a) le funzioni ed i compiti già di competenza del corpo forestale dello Stato relativi a:
 - 1) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di massima di polizia forestale;
 - 2) la vigilanza sulle aree naturali protette;
 - 3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;
 - 4) il supporto negli interventi di protezione civile;
 - 5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;
 - 6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali;
 - b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave;
 - c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo unico approvato con r.d. 1775/1933;
 - d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica;
 - e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.
3. La Regione esercita, altresì, le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale, ed in particolare:
 - a) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
 - b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
 - c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia locale;
 - d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;
 - e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi od ai servizi.
4. La Regione provvede a:
 - a) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977;
 - b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.

Art. 185**(Funzioni e compiti delle province)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.
2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
3. Alle province è altresì attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 186**(Funzioni e compiti dei comuni)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie.
2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

Art. 187**(Funzioni e compiti delle comunità montane)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonché a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunità montana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le comunità montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****CAPO I****TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME
INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI****Art. 188**

**(Norme integrative in materia di agricoltura
ed attività a rischio di incidente rilevante)**

1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni già conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge.

Art. 189

**(Norme integrative in materia di
commercio, turismo e sanità)**

1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

Art. 190

(Conferimento di ulteriori funzioni)

1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono individuate con legge regionale le funzioni ed i compiti da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali e quelli da mantenere in capo alla Regione.

CAPO II**DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI****Art. 191****(Effettivo esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti)**

1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali ai sensi dell'articolo 8, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie di cui agli articoli 192 e 193, ad eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997.
2. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 è determinata con la legge regionale di cui all'articolo 189, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge regionale 7 luglio 1999, n. 6, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 94, nonché le modalità di esercizio delle stesse sono definite con la legge regionale sul governo del territorio.
4. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dall'articolo 98 è determinata dalla normativa regionale di settore emanata ai sensi dell'articolo 194, comma 4.
5. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.
6. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.
7. Fino alla decorrenza, ai sensi del presente articolo, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali, la Regione assicura l'esercizio di tali funzioni e compiti attraverso le proprie strutture.

Art. 192**(Assegnazione delle risorse umane)**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 2:
 - a) all'assegnazione di proprio personale agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), per i quali il conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) all'assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del personale trasferito alla Regione con i

- decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 57/1997.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale, entro novanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge è di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, individua il personale da assegnare agli enti locali. La deliberazione adottata deve essere sottoposta alla conferenza Regione-autonomie locali al fine dell'acquisizione di apposita intesa.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede, con proprio decreto, da adottare nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e da sottoporre alla conferenza Regione-autonomie locali, al fine dell'acquisizione di apposita intesa, all'individuazione del personale da assegnare agli enti locali.
4. Per il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera b), transita direttamente nei ruoli degli enti assegnatari nel rispetto delle specifiche disposizioni relative alla posizione giuridica e retributiva.
5. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale in applicazione del comma 1, lettera a), la Regione provvede a trasferire agli enti locali apposite risorse finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 193, comma 2, per la copertura delle spese relative al personale degli enti stessi da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.
6. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 della l.r. 53/1998.
7. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998 si applicano le disposizioni del presente articolo.
8. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.

Art. 193

(Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione provvede, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 a:
- a) l'assegnazione dei propri beni mobili ed immobili, nonché al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b); il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge;

- b) l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, nonché al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.
2. Per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 3, entro sessanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.
3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15, con la relativa dotazione per l'esercizio finanziario 1999, la cui copertura è effettuata mediante trasferimento totale o parziale degli stanziamenti dei capitoli del bilancio regionale 1999 individuati nell'elenco di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto d'istituzione dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.
4. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15 ed alla relativa dotazione finanziaria. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto di istituzione dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.
5. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, della l.r. 53/1998.

6. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporto con la l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli articoli 35, 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998.

7. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro con la l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.

CAPO III

SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

Art. 194

(Legislazione regionale di settore)

1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.

2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresì all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonché al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.

5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali.

6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione può:

- a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto;

- b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse.
7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedurali.

Art. 195

(Riordino di organismi collegiali)

1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi collegiali istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che configurano forme di cooperazione e di concertazione con le autonomie locali e funzionali, nonché con le organizzazioni economico-sociali.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organismi non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi.

Art. 196

(Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo)

1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonché delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficoltà nella:
- a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite;
 - b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente conferiti;
 - c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della legislazione regionale di settore.
3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i

principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997.
4. L'attività di supporto all'osservatorio è assicurata dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IV

ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 197

(Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37)

1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati.
2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ferma restando l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile, per i fini di cui al primo comma e per l'accertamento dell'attività operativa delle associazioni stesse.";
 - b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le associazioni di volontariato di cui al secondo comma presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo corredata dalla copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato, dalla dichiarazione del legale rappresentante relativa alle iscrizioni del testo unico di pubblica sicurezza e l'attestazione sulla idoneità morale dell'associazione e dei suoi componenti rilasciata dalle competenti autorità.";
 - c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.

Art. 198

(Modificazioni alla legge
regionale 10 maggio 1990, n. 42)

1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
3. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Comunicazione di inizio di attività)

1. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
 - a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia pari o inferiore a 20 mila volt, e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri;
 - b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti.

2. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici che intendano realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ne danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando le valutazioni tecniche del competente organo di controllo relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle nuove linee da realizzare, corredato dalle relative planimetrie e della autocertificazione di conformità alle vigenti normative."

Art. 199

(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74)

1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"g) l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;"

3. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta.

3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di risanamento, il quale stabilisce in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale, tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti nonché degli interventi di risanamento previsti dalla citata deliberazione.

4. Il piano di risanamento, che è pubblicato sul BUR, deve contenere:

- a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
- b) l'ordine di priorità degli interventi da realizzare;
- c) le modalità per l'effettuazione degli interventi;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

5. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorità indicate dal piano di risanamento e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle spese è resa esecutoria ed è riscossa con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639."

Art. 200

(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo, coordinamento, vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "indirizzo e coordinamento, direttiva".
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: "e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono sono tenuti ad osservarle."
4. Al comma 2 dell'articolo 10:
 - a) all'alinea, le parole da: "oltre" fino a: "comma 2" sono abrogate;
 - b) alla lettera a), le parole: "assistenza tecnica e monitoraggio" sono sostituite dalle seguenti: "assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica".
5. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del d.lgs. 469/1997."
6. Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "del d.lgs. 469/1997" sono inserite le seguenti: "e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni".
7. Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "i mezzi finanziari destinati all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio".
8. All'articolo 25:
 - a) alla rubrica, le parole: "controllo e vigilanza" sono sostituite dalla seguente: "monitoraggio".
 - b) al comma 1, dopo le parole: "indirizzo e coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "e di direttiva";
 - c) il comma 2 è abrogato.
9. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del d.lgs. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.p.c.m. di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 del d.lgs. 469/1997, viene ripartito tra gli uffici regionali e l'agenzia Lazio lavoro

in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con successivi provvedimenti adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione e l'agenzia Lazio lavoro adeguano le rispettive dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del personale ad essi assegnato ai sensi del comma 1."

Art. 201

(Modificazioni alla legge regionale
24 novembre 1997, n. 42)

1. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola: "musei" sono inserite le seguenti: "degli enti";
 - b) alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 la parola: "approvazione", è sostituita dalle seguenti: "verifica di compatibilità";
 - c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le parole: "nonché, di beni museali di interesse locale" sono sostituite dalle seguenti: "nonché all'incremento delle collezioni museali";
 - d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 le parole: "propria" e "o di sede concessa da enti locali" sono abrogate;
 - e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole: "di disponibilità" sono aggiunte le seguenti: "della sede";
 - f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 le parole: "desumere, anche" sono sostituite dalle seguenti: "desumere anche";
 - g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 le parole: "dell'organo di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del legale rappresentante";
 - h) al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "pianta organica" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione organica";
 - i) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola: "patrimoni" sono inserite le seguenti: "museali e archivistici";
 - l) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola: "impianti" è inserita la seguente: "mobili";
 - m) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 le parole: "e contributi" sono abrogate;
 - n) al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: "con le funzioni" sono inserite le seguenti: "di direttore".

Art. 202

(Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola: "artigianato" sono inserite le seguenti: "d'intesa con l'assessorato alla scuola, formazione e politiche per il lavoro";
 - b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 è inserita la seguente:
"c bis) del percorso formativo proposto;"

Art. 203
(Modificazioni alla legge regionale
11 dicembre 1998, n. 53)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano di risanamento delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923";
- b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
- "c bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;
- c ter) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;
- c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;
- c quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;"
- c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni;"
- 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
- "b bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;"
- 3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate;
- d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alea è sostituito dal seguente:
- "g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui r.d.l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:"
- e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:
- "a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;"
- f) all'alea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, le parole: "relativi a" sono sostituite dalle seguenti: "relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonché quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:"

- g) al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: "fino a venti kw;" sono sostituite dalle seguenti: "fino a venti KV;"
- h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata;
- i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
- l) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: "all'articolo 5, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b), c) ed e).";
- m) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"2. Alle comunità montane sono altresì subdelegate, di norma, da parte delle province, le funzioni amministrative relative alla bonifica montana."

Art. 204

(Applicazione transitoria della normativa vigente)

1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché di quelli adeguati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate in vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli enti locali.

Art. 205

(Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti amministrativi alla Città metropolitana stessa.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione è adottata dal Consiglio regionale.
4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione è sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum.

Art. 206**(Individuazione della rete viaria regionale)**

1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 207**(Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali)**

1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti secondo le disposizioni della l.r. 42/1997.

Art. 208**(Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative)**

1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.

Art. 209**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68;
- b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche;
- c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12;
- d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998;
- e) il comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 1999

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 agosto 1999.

(Omissis).

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1999, n. 24.

Approvazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1998

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 2 settembre 1999)

(Omissis).

99R0790

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1999, n. 25.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 2 settembre 1999)

(Omissis).

99R0791

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 26.

Definizione del costo e contributo per il trasporto pubblico regionale e locale con decorrenza dall'esercizio 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 2 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contributo

1. Con decorrenza 1° gennaio 1999 i contributi di esercizio sono attribuiti ai concessionari del trasporto pubblico locale secondo le percorrenze di seguito riportate:

servizi di interesse provinciale:

percorrenze fino a km 1.000.000 - Costo di L. 3.000/km e contributo di L. 2.040/km;

da km 1.000.001 a km 2.500.000 - Costo di L. 3.150/km e contributo di L. 2.142/km;

da km 2.500.001 a km. 5.000.000 - Costo di L. 3.250/km e contributo di L. 2.210/km;

percorrenze sup.ri a km. 5.000.000 - Costo di L. 3.750/km e contributo di L. 2.550/km;

servizi di interesse regionale:

per qualunque percorrenza - Costo di L. 2.800/km e contributo di L. 1.400/km.

2. I contributi per l'esercizio dei servizi comunali ed i relativi costi vengono calcolati e stabiliti da ciascuna amministrazione comunale che riceve il contributo regionale secondo i criteri e le modalità previste dalla deliberazione del consiglio regionale n. 832 del 12 maggio 1981.

I costi dei servizi comunali vengono definiti dalla Regione sulla base del costo standard determinato per l'esercizio 1998.

3. I contributi, come sopra determinati, sono corrisposti in rate mensili anticipate.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La copertura della presente legge, valutata in lire 4 miliardi per l'esercizio 1999, è assicurata con riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 4420 «Oneri relativi agli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale» a favore del capitolo 4405 «Oneri relativi all'esercizio dei servizi su gomma - contributi alle imprese concessionarie».

2. La spesa per gli esercizi successivi, stimata in lire 4 miliardi annui fino al 2004 è assicurata dalle leggi di bilancio con utilizzazione delle residue disponibilità rinvenienti dai fondi di cui all'attuale capitolo 4405.

3. La disponibilità delle risorse e il relativo impegno contabile vengono autorizzati con provvedimento di giunta regionale ai sensi del sesto comma, dell'art. 21, legge regionale 27 luglio 1998, n. 22.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 5 settembre 1988, n. 34, con le successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999

DINARDO

99R0792

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 27.

Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 13 settembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di promuovere sul territorio della Regione interventi di bonifica da amianto nell'ambito di azioni volte ad avviare le attività di risanamento necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore dei soggetti pubblici che intendano effettuare tali interventi su beni o siti di loro proprietà.

Art. 2.

Interventi di bonifica da amianto ammessi a finanziamento

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da poter facilmente determinare rilascio di fibre.

Art. 3.

Entità del finanziamento

1. Il finanziamento concesso per singolo intervento di bonifica da amianto è riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi medi vigenti nel settore e, comunque, il finanziamento concesso a ciascun soggetto pubblico che ne fa richiesta non sarà superiore alla somma di L. 250.000.000.

2. Tale importo rappresenta il finanziamento massimo che la Regione assegna per annualità ad ogni soggetto pubblico che ne fa richiesta e che lo stesso potrà utilizzare per la realizzazione di uno o più interventi di bonifica da amianto.

Art. 4.

Modalità di accesso al finanziamento

1. Per la prima annualità, i soggetti pubblici interessati al finanziamento previsto dalla presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, devono trasmettere al servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., nel cui ambito territoriale ricadono i beni o i siti da sottoporre a bonifica da amianto, la documentazione di seguito indicata, specificando nella domanda che la stessa è rimessa alla competente azienda U.S.L. al fine di ottenere il parere di cui al successivo art. 5.

2. Per gli anni successivi il termine di presentazione della documentazione di cui al precedente comma è fissato al 31 gennaio.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere costituita da:

a) relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in cui deve essere specificato la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali nonché la tipologia dell'intervento di bonifica proposto;

b) documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei manufatti di che trattasi;

c) planimetria dei luoghi;

d) progetto esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto;

e) computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico riepilogativo della spesa preventivata.

4. Annualmente, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può proporre a finanziamento uno o più beni o siti da sottoporre a bonifica da amianto.

Art. 5.

Competenze dei servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. di Basilicata

1. Il servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., cui perviene la documentazione di cui all'art. 4, deve procedere per singola situazione alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse.

2. Per le successive valutazioni da parte della commissione regionale di cui all'art. 6, il servizio di cui al precedente comma deve trasmettere alla regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali - Ufficio prevenzione e sicurezza ambientale il parere di merito e la documentazione prodotta dai soggetti interessati entro novanta giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 6.

Commissione regionale per le valutazioni definitive di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e di accesso al finanziamento.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di giunta regionale, sarà istituita la commissione regionale preposta alle valutazioni di competenza circa le richieste di finanziamento a sostegno degli interventi di bonifica da amianto.

2. La commissione, che opererà presso il dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali, sarà così composta:

dirigente generale del dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali, che la coordinerà;

responsabile dell'ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale;

responsabile dell'U.O. programmazione e attuazione delle norme relative all'amianto, attestata all'ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale;

funzionario del dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali in possesso di laurea in ingegneria;

funzionario del dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali con funzioni di segretario;

direttore generale dell'ARPAB o suo delegato.

3. La commissione dovrà procedere all'esame di quanto trasmesso dalle aziende UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 5, comma 2, per le definitive valutazioni di congruità tecnico-economica e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e, pertanto, di accesso al finanziamento.

4. La commissione trasmetterà gli atti di cui al comma 3 all'ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale per i successivi adempimenti.

Art. 7.**Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento**

La graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amianto è adottata dalla giunta regionale e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.**Modalità di erogazione del finanziamento**

1. Il finanziamento di cui alla presente legge è concesso con determinazione del responsabile dell'ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale secondo le seguenti modalità:

primo rateo pari al 30% del finanziamento alla ricezione della comunicazione di inizio lavori e alla presentazione della fidejussione assicurativa di copertura dei costi complessivi di bonifica a favore del dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali;

successivi ratei fino alla concorrenza massima dell'80% a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e della documentazione dimostrativa dei costi sostenuti nonché della documentazione tecnico-contabile dimostrativa dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'intervento di bonifica;

saldo del finanziamento a seguito della presentazione del verbale di sopralluogo dell'azienda U.S.L. competente per territorio che attesti l'avvenuta bonifica, della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati rilasciata dalla stessa azienda U.S.L. nonché della certificazione di collaudo.

Art. 9.**Copertura finanziaria**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 5.000.000.000 a valere sui fondi aggiuntivi del POP 94-99 - Misura Ambiente iscritti sul cap. 1375 del bilancio regionale, fino ad esaurimento di detta quota.

2. Con atto successivo, sulla base delle future disponibilità economiche della Regione, si provvederà al rifinanziamento delle attività di cui alla presente legge.

3. Il 3% della somma di cui al comma 1, pari a L. 150.000.000, è destinata alla estensione della campagna regionale di informazione sulle problematiche connesse alla questione amianto, alla raccolta di ulteriori dati utili alla conoscenza della diffusione territoriale dell'amianto nonché alla definizione delle nuove situazioni di pericolo ad essa correlate.

Art. 10.**Pubblicazione**

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999.

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 25/2.30.02

Legge regionale concernente «Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha osservato che, atteso che il capitolo 1375, su cui gravano gli oneri, risulta privo di stanziamento in termini di competenza, la Regione avrebbe dovuto fare più correttamente riferimento alle disponibilità derivanti dalle somme non impegnate al 31 dicembre 1998 ed iscritte in conto residui sul medesimo capitolo n. 1375.

Potenza, 7 settembre 1999

Il commissario del Governo: CIVITATE

99R0793

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 28.**Istituzione della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 52 del 13 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Istituzione e finalità della riserva**

1. Ai sensi dell'art. 9 e art. 10 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, è istituita con la presente legge la riserva naturale orientata «Bosco Pantano di Policoro».

2. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, nonché degli articoli 4 e 6 della medesima legge, l'istituzione della riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro ha le seguenti specifiche finalità:

a) sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale verso la ricostituzione del bosco umido pianziare ivi preesistente, degli ambienti costiero e fluviale e degli altri habitat censiti recuperando, a tal fine, le aree degradate;

b) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio della riserva;

c) proteggere le specie animali e vegetali tipiche dell'area naturale ricostituendo i loro habitat, i luoghi di sosta per la fauna selvatica migratoria, ed eventualmente reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione per conservare l'elevata diversità biologica presente;

d) favorire l'attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali, con la istituzione anche di un centro di osservazione permanente;

e) promuovere e incentivare l'attività di agricoltura biologica ad alto livello qualitativo sulle aree agricole ricomprese nella riserva e nelle aree contigue alle stesse.

3. L'area della riserva naturale orientata «Bosco Pantano di Policoro», comprende i territori del comune di Policoro e di Rotondella, come individuati nella cartografia e descrizione allegata in scala 1:10.000, costituente parte integrante della presente legge e come di seguito descritti:

— partendo dalla spiaggia prospiciente il termine del nuovo lungomare, in località «Orto del Moscio», ci si dirige in linea retta verso il parcheggio posto in sinistra del «Circolo velico», si prosegue verso destra seguendo la strada asfaltata fino all'incrocio con il parcheggio prospiciente il lido «Capannina», si prosegue verso sinistra lungo la strada asfaltata sino ad incrociare sia il canale che la strada con funzione tagliafuoco, si svolta a sinistra sino ad incrociare il primo canale posto sulla destra del canale principale che parte dall'idrovora si prosegue lungo il canale sino al termine della vegetazione arborea si prosegue in sinistra lungo il confine della pineta (terreni di proprietà demaniale) fino ad incrociare viale Mascagni, si prosegue in destra lungo viale Mascagni fino ad incrociare il ponte in sinistra che attraversa il canale del Concio parallelo alla strada, dal ponte si prosegue in linea retta sino ad incrociare il canale scolmatore principale e proseguendo sempre in linea retta lungo la strada interpoderale fino ad incrociare il canale di Colacello, si prosegue sulla destra costeggiando in destra canale di Colacello fino al suo termine, si prosegue in sinistra lungo la strada sterrata, si costeggiano gli edifici adibiti a ricovero automezzi della Ferrostrade e si taglia in linea retta verso la strada compianare della s.s. 106, si segue in destra la compianare che immette sulla s.s. 106, si percorre la s.s. 106 fino al confine dell'azienda Pantanelli, si segue in sinistra il confine dell'azienda in linea retta fino ad incrociare il gasdotto, si prosegue verso sinistra fino ad incrociare la Sinnica, si risale lungo la Sinnica verso destra sino ad incrociare il primo accesso carrabile in sinistra, si prosegue lungo la stradina fino ad intercettare il gasdotto che attraversa il fiume, si segue il gasdotto sino alla riva destra del Sinni sino ad incrociare una stradina sterrata a servizio dei poderi, percorre verso sinistra la suddetta strada interpodere fino ad arrivare al piazzale Valplast, si prosegue a sinistra e poi a destra lungo il piazzale e si arriva alla s.s. 106, si prosegue fino ad incrociare l'argine sopraelevato, si percorre l'argine fino alla spiaggia, si segue verso sinistra la linea di battigia sino a raggiungere il punto di partenza.

4. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge da parte dell'amministrazione provinciale di Matera, recanti la scritta «Regione Basilicata - Provincia di Matera - Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro».

5. L'amministrazione provinciale è tenuta a rilevare la perimetrazione della riserva, attraverso mappe catastali e all'aggiornamento delle stesse.

Art. 2.

Norme di tutela

1. Sull'intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, di approvazione del piano territoriale paesistico di area vasta «Metaponto».

2. Inoltre è espressamente vietato:

a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l'asportazione di materiali inerti, minerali organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall'organismo gestore;

b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolare l'uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agricoli durante i lavori agricoli;

c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l'accensione dei relativi fuochi;

d) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva;

e) l'apertura di cave e discariche;

f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

g) l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell'adeguamento delle strade statali;

h) l'estensione delle aree destinate all'agricoltura;

i) l'impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

j) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate;

k) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno;

l) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria.

3. Le aree comprese all'interno della riserva e che sono attualmente utilizzate quali depositi temporanei di inerti si evolveranno verso una restituzione dei luoghi alla originaria copertura boscata vietandosi così qualsiasi forma di reintegro del materiale inerte ivi depositato.

4. Il programma di gestione territoriale della riserva, di cui al successivo art. 4, nell'ambito della normativa generale del vigente P.T.P., specificherà meglio gli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa.

Art. 3.

Gestione della riserva

1. La gestione della riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro, in applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 28/1994, è delegata alla amministrazione provinciale di Matera.

2. L'ente esercita le funzioni amministrative ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'amministrazione provinciale garantisce la partecipazione degli enti locali alle scelte prioritarie nell'ambito della gestione della riserva in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. L'amministrazione provinciale per la gestione della riserva si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell'ufficio regionale tutela della natura e del comitato scientifico regionale per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 28/1994, art. 11.

Art. 4.

Programma di gestione territoriale della riserva

1. Il programma di gestione territoriale della riserva, aggiornabile periodicamente ad ogni inizio di legislatura dell'amministrazione provinciale, individua gli interventi volti al conseguimento delle finalità istitutive della riserva; ed in particolare:

individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del passaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica; indica norme ed indirizzi per la elaborazione del piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi relativi alle attività agricole;

individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi;

concorda gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti;

indica il programma dell'attività di sorveglianza;

regolamenta l'accesso, le modalità di fruizione e l'esercizio delle attività consentite ivi comprese le attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica.

2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.

3. L'amministrazione provinciale provvederà ad elaborare il programma di gestione di concerto con i comuni adottandolo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi pretori della provincia e dei comuni territorialmente interessati dove chiunque potrà prenderne visione per trenta giorni e presentare eventuali osservazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.

6. Il programma è approvato in via definitiva dalla amministrazione provinciale entro i successivi trenta giorni. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni ed alla eventuale pronuncia della giunta regionale.

7. Il programma è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

Art. 5.

Regolamento della riserva

1. Entro sei mesi dalla istituzione della riserva contestualmente al programma di gestione della riserva l'amministrazione provinciale provvederà ad elaborare di concerto con i comuni ed approvare un apposito regolamento di disciplina delle attività consentite entro il territorio della stessa anche in relazione all'art. 2.

2. Nel regolamento sarà individuata, altresì, la forma di coinvolgimento degli enti locali, di cui all'art. 3.

3. Il regolamento acquista efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

Art. 6.

Attribuzioni del comune

I comuni territorialmente competenti:

1) redigono di concerto con l'ente gestore il programma di gestione territoriale della riserva;

2) redigono di concerto con l'ente gestore il regolamento della riserva;

3) curano l'asportazione dei rifiuti ed effettuano la sorveglianza con i propri agenti di polizia urbana, lungo le strade ed in ogni altro luogo pubblico all'interno della riserva, secondo il dettato delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7.

Gestione ed acquisizione di beni immobili

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell'area della riserva, di proprietà della Regione e degli enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale della riserva, è operata in modo unitario dalla amministrazione provinciale, previa intesa con le amministrazioni interessate.

2. L'acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall'art. 25 della legge regionale n. 28/1994 la cui applicazione si estende anche alle riserve.

3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente regione o provincia, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente acquirente.

Art. 8.

Programma di spesa

Entro il 31 maggio di ogni anno, l'ente gestore predispose ed approva un programma di spesa, relativo al programma di gestione nell'ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della riserva, inviandolo preliminarmente all'ufficio tutela della natura della Regione Basilicata per opportuna conoscenza.

Art. 9.

Misure di incentivazione

Per i territori compresi nel perimetro della riserva regionale si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 23 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la realizzazione, anche da privati, nell'area della riserva degli interventi previsti nel programma di gestione relativi alle opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alle opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività

agricole e forestali compatibili, ed alle attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e comunitari.

Art. 10.

Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della riserva ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 28/1994.

2. A tale scopo l'amministrazione provinciale invia alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge.

Art. 11.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio della riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:

a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo forestale dello Stato;

b) a guardie volontarie, coordinate dall'ente gestore, di associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al programma ed al regolamento della riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai rispettivi punti di cui all'art. 2 che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie.

2. In caso di violazione di altre disposizioni dell'ente gestore la riserva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il presidente della provincia, ove sia esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal programma e dal regolamento della riserva, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina il ripristino e la eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali, a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzioni e trasformazioni di opere.

4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, ed all'art. 29, commi 2 e 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 13.

Entrate dell'ente gestore della riserva

Costituiscono entrate dell'ente gestore della riserva, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari, previsti nella legge di bilancio, e straordinari della regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale previsti da leggi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dalla riserva;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente gestore ai sensi del precedente art. 12;

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali effettuate dall'ente gestore;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente gestore.

Art. 14.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e nella legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, in quante compatibili.

Art. 15.

Norma finanziaria transitoria

Agli oneri per la gestione iniziale del riserva, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario in corso, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 1230 del bilancio regionale di previsione per l'anno 1999 e per gli anni seguenti con la legge di bilancio.

Art. 16.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999

DINARDO

99R0794

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 29.

Personale CIFDA - Trasferimento ed inquadramento nei ruoli regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 13 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in servizio presso il CIFDA alla data del 1° gennaio 1999, di cui all'allegata tabella A, è trasferito ed inquadrato dal 1° gennaio 2000 nel ruolo della giunta regionale della Regione Basilicata secondo le tabelle di equiparazione vigenti e con la qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta alla data del 1° gennaio 1999.

Al personale di cui al comma precedente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale attribuita e l'anzianità di qualifica maturata presso l'ente di provenienza.

Ai fini del trattamento previdenziale assistenziale e di quiescenza il personale viene iscritto alle medesime gestioni dei dipendenti regionali.

Art. 2.

Successivamente all'inquadramento nei ruoli regionali il personale di cui al comma primo dell'articolo precedente è assegnato, in posizione di comando, allo stesso CIFDA fino allo scioglimento di quest'ultimo.

Art. 3.

La presente legge, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999

DINARDO

(Omissis).

99R0795

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 30.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 11/1997 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 13 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 è così modificato:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda è composto: dal presidente, nominato dalla Regione d'intesa con l'università;

da due rappresentanti designati dal consiglio regionale, scelti tra persone di specifica competenza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche e private, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

da due rappresentanti designati dall'Università di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Università; in ogni caso, tutti i componenti del consiglio decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del consiglio sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

5. I componenti del consiglio di amministrazione che siano nominati successivamente alla costituzione del consiglio, restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

6. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali, controfirma le delibere consiliari ed i provvedimenti del presidente, formulando altresì sulle deliberazioni apposito parere circa la loro legittimità.

Art. 2.

L'art. 11 è così modificato:

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e lo presiede.

2. Egli propone al consiglio di amministrazione il piano annuale delle attività e interventi, i regolamenti dell'ente, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo ed adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

3. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, il presidente adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta consiliare.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal consigliere anziano per età.

Art. 3.

L'art. 14 è così modificato:

1. Il consiglio di amministrazione dell'ARDSU, su designazione della giunta regionale, nomina il direttore, scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea e di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa.

2. L'incarico di direttore è affidato per un periodo massimo di cinque anni, è rinnovabile per una sola volta; può essere revocato prima della scadenza, con atto motivato, dalla giunta regionale, anche su richiesta del consiglio di amministrazione; scade comunque con la fine della legislatura regionale.

3. Il trattamento economico, previdenziale, assicurativo del direttore è determinato e regolato dal C.C.N.L. dell'area dirigenziale del comparto «Regioni - autonomie locali» così come richiamato dall'art. 19, secondo comma della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità di posizione è ragguagliata a quella del dirigente d'ufficio della Regione.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione, nell'ambito delle direttive generali di cui al precedente art. 9, di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo quali, tra l'altro, l'espletamento di gare, la sottoscrizione di contratti e convenzioni, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonché della legitti-

mità degli atti dell'amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.

5. Il direttore, inoltre:

a) programma le attività delle strutture operative al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dal consiglio di amministrazione;

b) sovrintende all'organizzazione degli uffici e dei servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'azienda;

c) assiste l'attività deliberativa di competenza del consiglio di amministrazione ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;

d) formula proposte di relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

L'art. 15 è così modificato:

1. L'azienda disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29/1993 e decreto legislativo n. 80/1998 e dalla legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni.

2. Il personale dell'azienda è costituito da dipendenti regionali in posizione di comando, ai quali si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale individuati dai C.C.N.L. del comparto «Regioni - Autonomie locali» o da dipendenti dell'Università degli studi di Basilicata all'uopo assegnati.

3. L'azienda, per particolari esigenze, può utilizzare personale esterno con contratto a tempo determinato, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica sino alla scadenza della legislatura in corso.

2. Fino alla nomina ed all'insediamento del nuovo consiglio e del direttore continuano ad esercitare le loro funzioni i consiglieri ed il direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili ed urgenti.

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1999

DINARDO

(Omissis).

99R0796

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1. L'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Definizione di bosco). — 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto».

Art. 2.

Inventario forestale regionale

1. Al comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, dopo le parole «dell'agricoltura e foreste» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'amministrazione forestale».

Art. 3.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1. L'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Attività edilizie). — 1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.

2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.

3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.

4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato tecnico-amministrativo dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.

5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.

8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'amministrazione forestale. È altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.

9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.

10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.

11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».

Art. 4.

Disposizioni per le isole minori

1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 53, comma 4, ed all'art. 55, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

Art. 5.

Dotazione squadre di pronto intervento

1. Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'art. 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è incrementata in via sperimentale di 700 unità.

2. All'attribuzione delle unità così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'art. 78 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, i criteri per il completamento del reclutamento delle unità di addetti alle squadre di pronto intervento vengono determinati dalla commissione regionale per l'impiego tenendo conto delle professionalità acquisite.

Art. 6.*Immobili demaniali*

1. Al comma 3, dell'art. 63, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, sono aggiunte in fine le parole: «o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati».

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto dal personale del Corpo forestale della Regione siciliana che abbia qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi situati in sedi di servizio dell'amministrazione forestale è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'azienda, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 63, sulla base dei prezzi di mercato ridotti equitativamente in rapporto all'utilità che la presenza sul posto del suddetto personale apporla all'amministrazione forestale.

Art. 7.*Distintivi di grado*

1. Al comma 2, dell'art. 75, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, la parola «dieci» è sostituita con la parola «sette».

Art. 8.*Interventi di imboscamento*

1. Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione, anche non rispondente ai requisiti di cui alla predetta legge, purché la provenienza venga certificata dal vivaista fornitore ovvero da un tecnico abilitato secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.

Art. 9.*Lavori, provviste e servizi in economia*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione forestale della Regione siciliana.

Art. 10.*Missioni del personale*

1. Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscriverne al capitolo 14233 del bilancio della Regione.

2. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 (capitolo 15031).

Art. 11.*Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999*

1. Per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alla campagna antincendio 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario

1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 12.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.

2. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana progetto 08.01.00 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

Art. 13.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999

CAPODICASA

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO

99R0833

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione siciliana e dell'azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

99R0834

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: «Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa è iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio» e al quinto comma del medesimo articolo, dopo le parole: «assegnazioni dello Stato o altri enti» sono aggiunte le seguenti: «con vincolo di specifiche destinazioni».

2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. L'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Assestamento di bilancio). — Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. Il termine del 30 giugno indicato all'art. 1, comma 2, lettera a) e all'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito con il termine del «15 luglio» e il termine del 31 luglio indicato al medesimo art. 2, comma 1, è sostituito con il termine del «31 agosto».

2. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:

«1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto;

b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;

c) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».

3. All'art. 28, comma 5, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prima delle parole «In caso di mancata effettuazione» sono aggiunte le seguenti parole: «Limitatamente ai produttori di rifiuti,» e tra le parole «ovvero di omissione» e le parole «della tenuta del registro», sono aggiunte le seguenti parole: «per i soli rifiuti pericolosi prodotti.»

4. All'art. 28, comma 7, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6» sono sostituite dalle parole «la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera a)».

5. All'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole «Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b), del comma 7» sono sostituite dalle parole «Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma».

6. All'art. 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto;

b) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».

Art. 3.

Modifiche all'elenco n. 6 annesso al bilancio

1. Sono escluse dall'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione (elenco n. 6) allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, le spese per le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa di cui al comma 5 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (cap. 18956).

Art. 4.

Applicazione delle agevolazioni concernenti tassi di interesse

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 si applicano immediatamente qualora le agevolazioni non superino i limiti d'intervento stabiliti dalla Commissione europea con provvedimento pubblicato nella G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996.

2. L'applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è estesa alle iniziative comunque perfezionate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

3. L'assessore preposto al ramo dell'amministrazione regionale competente per materia, in caso di effettiva accertata necessità, è autorizzato a chiedere l'integrazione del tasso di interesse di cui al comma 2 in misura pari alla differenza tra il tasso previsto dall'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e quello previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

4. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è abrogata la lettera e).

5. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, la CRIAS e l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.a. provvedono a carico dei fondi istituiti presso gli stessi istituti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, con carattere di priorità rispetto agli altri interventi e fino alla concorrenza annua dell'importo stabilito all'art. 8 della stessa legge.

6. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, come sostituita dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è così ulteriormente sostituita:

«*b*) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso».

Art. 5.

Iscrizione somme in bilancio

1. Al comma 6 dell'art. 4 della regionale 18 maggio 1999, n. 11 è aggiunta la seguente lettera:

f) ad iscrivere, su richiesta della competente amministrazione, nel capitolo 48702 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi e per gli effetti della legge 18 ottobre 1978, n. 625, le somme che affluiranno sul corrispondente capitolo 4462 dello stato di previsione della entrata.

2. Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Fondo di riserva di cassa: + lire 500.000 milioni.

GESTIONE DI TESORERIA

Gestione di tesoreria: - lire 500.000 milioni.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la somma complessiva di lire 1.500 milioni per la partecipazione della Regione alle iniziative «Europartenariato 2000» e «BIC Sicilia», nonché per la realizzazione della Conferenza delle regioni periferiche marittime. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede con le disponibilità del capitolo 60751 codice 2009 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 6.

Proroga termine in materia sanitaria

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, già prorogato al 31 dicembre 1998 con l'art. 13 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999.

CAPODICASA

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze
PIRO

99R0835

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 16.

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale in materia penitenziaria, la Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a cofinanziare programmi di iniziativa statale e comunitaria.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono ammessi i detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti in Sicilia.

2. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Art. 3.

Livello degli aiuti

1. Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta fino all'importo massimo di lire 50 milioni per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 20 per cento del costo complessivo.

3. L'assessore regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede a liquidare le somme relative al finanziamento dei progetti direttamente alle imprese fornitrici su presentazione di idonea documentazione contabile.

4. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

Art. 4.

Apprendistato e attività formative

1. La sovvenzione di cui all'art. 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.

2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, potranno accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgersi a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Art. 5.

Procedure

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.

2. L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio delle attività, ivi compresi il rilascio di nulla osta e di autorizzazioni da parte di altri enti pubblici e, a richiesta dell'interessato, alla predisposizione del progetto esecutivo conseguente all'istanza di finanziamento.

Art. 6.

Semplificazione per l'avvio delle attività

1. Per l'avvio delle attività di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27.

Art. 7.

Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge

1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca invia annualmente all'assemblea una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 500 milioni.

2. La spesa autorizzata al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, programma 08.01.00, mediante corrispondente riduzione del codice 1001.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999.

CAPODICASA

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*

BATTAGLIA

99R0836

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 17.

Modifiche al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine di durata in carica del comitato regionale di controllo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more della riforma del sistema dei controlli, i comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, della sezione centrale e delle sezioni provinciali, in carica alla data del 31 dicembre 1998, continuano a svolgere la propria funzione sino al 31 dicembre 1999.

2. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati dai comitati regionali di controllo, nonché l'attività da essi svolta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e l'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 7.200 milioni. Al relativo onere si fa fronte quanto a lire 4.000 milioni mediante corrispondente riduzione della disponibilità determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive integrazioni (capitolo 18956) e quanto a lire 3.200 milioni mediante riduzione delle disponibilità dei seguenti accantonamenti disposti con la legge di bilancio, per gli importi di fianco indicati:

capitolo 21257, codice 1001: lire 1.000 milioni;

capitolo 21257, codice 1008: lire 700 milioni;

capitolo 21257, codice 1021: lire 1.500 milioni.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999.

CAPODICASA

L'assessore regionale per gli enti locali
BARBAGALLO

99R0837

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 18.

Disposizioni in materia di lavoro.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001.

2. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Rifinanziamento di norme in materia di lavoro

1. Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di lire 197.500 milioni così ripartita:

Articolo	In milioni 1999	In milioni 2000	In milioni 2001	Capitolo
3, comma 1, lettera c)	500	1.000	1.500	33716
5, comma 1, lettera c)	500	1.000	1.500	33717
8, comma 1, lettera c)	500	1.000	1.500	33718
10	2.000	4.000	6.000	33719
12	176.500	—	—	33720

2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025.

3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 8.01.00 (codice 1001).

4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).

5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa.

Art. 3.

Formazione all'autoimpiego

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 le parole «40 milioni» sono sostituite dalle parole «70 milioni».

2. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni.

3. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con la disponibilità del capitolo 21257, codice 1024, del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4.

Contingente dei carabinieri presso gli ispettorati del lavoro

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dopo le parole: «gli altri assegni fissi», sono aggiunte le seguenti: «le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue».

2. Per far fronte all'onere occorrente per il funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione per le finalità di cui all'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.500 milioni, che può essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri degli anni 1996, 1997 e 1998.

3. All'onere di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Applicazione dell'art. 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, al fine di dare applicazione all'art. 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è autorizzato ad emettere apposito ordine di accreditamento ai capi degli ispettorati provinciali del lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è anticipata, per il triennio 1999-2001, la somma di lire 100 milioni annui.

3. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 73758 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

4. L'onere di lire 200 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001).

Art. 6.

Rimborso all'INPS

1. Per le finalità dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, per l'esercizio finanziario 1999, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

2. All'onere di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la pari riduzione dello stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Riduzione dell'autorizzazione di spesa

1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).

Art. 8.

Modifiche della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1. All'art. 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono soppresse le parole da «soggetti assunti» a «collocamento».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le parole «per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti par-time a tempo indeterminato, nella misura prevista dal successivo art. 7» sono sostituite con le parole «per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche par-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735».

3. All'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole «che assumono» sono sostituite con le parole «per l'assunzione di».

4. Al comma 1, dell'art. 10, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, il numero «25» è sostituito con il numero «37».

Art. 9.

Art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Applicazione nella Regione

1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio — per effetto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 — anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 10.

Attivazione dei piani di inserimento professionale

1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 15, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la direzione regionale della formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani di cui al presente articolo con le modalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della commissione regionale per l'impiego.

2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani predetti. In caso di inadempimento a tale obbligo l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate.

3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area.

Art. 11.

Destinazione di fondi versati dall'INPS per progetti di lavori socialmente utili

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, finalizzata al finanziamento dei progetti di lavori socialmente utili approvati ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzato ad iscrivere nel capitolo 33738 del bilancio della Regione siciliana le somme versate in entrata dall'INPS nel bilancio medesimo, in ragione

delle minori spese sostenute per l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2, dell'art. 70, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 12.

Maggiori oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro e da obblighi di legge

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono a carico dell'ente attuatore.

Art. 13.

Disposizioni in materia di collocamento

1. All'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'art. 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti».

Art. 14.

Automazione degli uffici dell'amministrazione del lavoro

1. Allo scopo di provvedere alla informatizzazione dei servizi dell'amministrazione dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, secondo le vigenti norme in materia, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti a tal fine.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, alla quale si provvede con lo stanziamento del capitolo 33652 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.

3. La denominazione del capitolo 33652 del bilancio della Regione è così modificata: «Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale del lavoro».

Art. 15.

Interventi in favore dell'occupazione di lavoratori interessati da processi di crisi aziendale

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2, dell'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 4.000 milioni.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'art. 12 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni.

3. All'onere di lire 19.000 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede: per lire 4.000 milioni con la disponibilità del capitolo 21257 codice 1009, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 12.100 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 2.900 milioni con l'utilizzo delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999 e per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

capitolo 33007 - lire 500 milioni;
capitolo 33656 - lire 500 milioni;
capitolo 73758 - lire 400 milioni;

capitolo 73759 - lire 500 milioni;

capitolo 73760 - lire 500 milioni;

capitolo 73761 - lire 500 milioni.

4. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3, 5, 6, 8 e 9 è ridotta di lire 2.400 milioni.

Art. 16.

Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il biennio 1999-2000 gli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti nel piano triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000.

3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 si provvede con la pari riduzione delle disponibilità del capitolo 34109 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999.

4. L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001).

Art. 17.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, laddove è scritto «sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998» deve leggersi «possono essere stipulati per un periodo non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 21.500 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 (capitolo 38377 del bilancio della Regione). L'onere di lire 21.500 milioni per l'anno 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00 (codice 1001).

Art. 18.

Consulenti e consiglieri di parità

1. L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 — 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'art. 15-bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.

2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.

3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile».

2. Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

Art. 19.

Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5-bis, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25

1. La disposizione del comma 5-bis dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, introdotta dall'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 deve intendersi nel senso che i benefici di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 devono applicarsi anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 25 del 1993 ed a decorrere dalla stessa data.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999

CAPODICASA

*L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione*
PAPANIA

99R0838

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 19.

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 agosto 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Corresponsione di contributi

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Misura e modalità di corresponsione dei contributi

1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per gli anni 1998 e 1999.

Art. 3.

Riduzione proporzionale dei contributi

1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti superi lo stanziamento previsto all'art. 4 della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999, cui si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento, capitolo 21257, codice 1004 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

2. La quota di lire 80.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1998. La rimanente quota di lire 120.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 1999.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1999

CAPODICASA

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti
ROTELLA

99R0839

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 20.

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 44 del 17 settembre 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma programmatica

1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.

TITOLO I

MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI CRIMINOSI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 2.

Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa

1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.

2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine;

- a) coniuge, o convivente *more uxorio*, superstiti e figli se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstiti o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.

3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.

Sostegno agli orfani

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:

- a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, L. 4.500.000 annue;
- b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
- c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.

2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4.

Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni

1. L'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente *more uxorio* e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente *more uxorio*, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

Benefici in favore dei familiari di Michele Abbate

1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari

1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi *una tantum* di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'art. 2.

2. L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.

3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispose un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati

dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'assemblea regionale siciliana.

4. L'amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.

5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.

Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa

1. È istituito alle dirette dipendenze del presidente della Regione un gruppo di lavoro denominato «Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa» (di seguito denominato «Ufficio speciale»), incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.

2. Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la presidenza della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla corresponsione dei benefici previsti dalla medesima, effettuando un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

3. Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali. A tal fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali, che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari assegnati dalla Regione.

4. All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dipendente dell'amministrazione regionale che verrà definita con decreto del presidente della Regione.

5. Il presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.

Art. 8.

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

2. In caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.

3. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

Art. 9.

Fondo per le costituzioni di parte civile

1. Possono accedere al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'art. 7, sono disciplinati con decreto del presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salvo le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'ufficio speciale di cui all'art. 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.

6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.

7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.

8. L'amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.

9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.

12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 10.

Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto

1. La Regione interviene con un contributo *una tantum* in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.

2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

3. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.

4. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.

5. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'art. 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.

6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

7. Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.

8. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.

9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.

10. All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

11. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

12. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

TITOLO II

MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI ESTORSIVI E DI VITTIME DELL'USURA.

Art. 11.

Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive

1. Presso la presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi.

2. Fermi restando i contributi di cui all'art. 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il presidente della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1.000 milioni per ciascun evento:

a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;

b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;

c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subito:

a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;

b) un danno sotto forma di mancato guadagno inretrato all'attività esercitata.

4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività economica.

5. I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro trenta giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.

6. Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'assemblea regionale.

7. Il presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'art. 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'assemblea regionale siciliana.

8. L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il presidente della Regione emana il decreto di con-

cessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.

9. Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.

10. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.

11. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

13. All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

14. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

15. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12.

Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi

1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13.

Interventi in favore delle vittime dell'usura

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitano un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

2. Il presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.

3. I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'art. 644 del codice penale.

4. L'ufficio speciale di cui all'art. 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.

5. All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707). L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE E DI ISTITUZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA ALLA MAFIA, AI FENOMENI DELLE ESTORSIONI E DELL'USURA, NONCHÉ NELLA AFFERMAZIONE DELLA LEGALITÀ.

Art. 14.

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.

2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.

3. Per ciascun anno scolastico, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.

4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.

8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 15.

Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti

1. Con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale è costituito presso la presidenza della Regione il centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'art. 14.

2. La giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'assemblea regionale siciliana.

3. Il centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.

Art. 16.

Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi Programmazione dell'attività - Abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito presso la presidenza della Regione l'albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia ed operanti esclusivamente nel territorio della stessa, impegnati nella lotta alla mafia o nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso.

2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritti mediante decreto del presidente della Regione tutte le associazioni, le fondazioni ed i centri studi che, in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento, ne facciano richiesta.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, e sentita la commissione di vigilanza ed inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, emana il regolamento di cui al comma 2 che contiene anche i criteri e le modalità di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

4. Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge le associazioni, i centri e le fondazioni presentano alla presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di attività e il piano finanziario per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo rendiconto finanziario.

5. Su presentazione del programma di attività viene corrisposta a titolo di anticipazione una somma pari al 60 per cento del contributo assegnato.

6. Nel caso di mancato impiego della somma anticipata, la parte residua viene riversata in entrata del bilancio della Regione.

7. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto finanziario o di mancata restituzione delle somme non utilizzate, il soggetto viene escluso dai benefici previsti dalla presente legge.

8. A decorrere dall'anno 2000 sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; art. 10 legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; art. 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19; art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19; art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

9. Per l'erogazione dei contributi da parte del presidente della Regione per ciascuno degli anni 2000-2001 è autorizzata la spesa di lire 1.545 milioni cui si provvede con la disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri autorizzati dalle norme abrogate per effetto del comma 8.

10. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 17.

Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura.

1. Il presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antirackett riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18.

Contributo al centro di accoglienza «Padre Nostro»

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.

Art. 19.

Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese

1. Il presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.

2. All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

3. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 20.

Estensione dei benefici nel tempo

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'art. 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.

4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

5. I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.

Art. 21.

Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture

1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modifiche.

3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modifiche.

4. La lettera b), del comma 4, dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modifiche.

5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

Art. 22.

Comitato regionale per la sicurezza

1. È istituito il comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione.

2. Il comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale.

3. Il comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione. Ne fanno parte il presidente della commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Il comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture. Alle riunioni del comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

- legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;
- art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;
- articoli 1, 2, 3, 4 e 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;
- art. 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;
- art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;
- articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;
- legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;
- art. 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
- articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;
- art. 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;
- legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;
- legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;
- l'art. 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
- l'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.

Art. 24.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 settembre 1999.

CAPODICASA

*L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione: MORINELLO*

L'assessore regionale per i lavori pubblici: LO MONTE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1999, n. 22.

Interventi urgenti per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47
del 1° ottobre 1999*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga cambiali agrarie

1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane, gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2000 le passività di carattere agricolo la cui scadenza ricorre negli anni 1998 e 1999, nonché, limitatamente alle aziende ad indirizzo agrumicolo, quelle in scadenza entro il 31 maggio 2000, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico dei beneficiari ogni onere relativo.

Art. 2.

Rinegoziazione mutui agrari

1. Al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie e conseguire una corrispondente limitazione di contributi in conto interessi, gli enti concedenti le agevolazioni finanziarie di cui al comma 5, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie delle stesse agevolazioni, possono disgiuntamente chiedere all'istituto erogante la rinegoziazione dei mutui qualora gli stessi abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerate operazioni di rinegoziazione le operazioni con le quali vengono modificate le condizioni di onerosità dei finanziamenti congiuntamente alla loro corresponsione in forma rateizzata o alla corresponsione degli stessi in forma attualizzata.

3. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 2 sono effettuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Possono effettuare le operazioni di rinegoziazione di cui al presente articolo, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:

- a) i coltivatori diretti, singoli o associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale;
- b) i proprietari di aziende agricole;
- c) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori, costituite con atto pubblico;
- d) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;
- e) le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.

5. Sono ammissibili alla rinegoziazione, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, i finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché delle leggi regionali che prevedono il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario, contratte dai soggetti di cui a comma 4.

6. Le operazioni di credito agrario, ammesse alla rinegoziazione continuano a beneficiare del concorso su pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di richiesta all'istituto negoziante di estinzione anticipata con l'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute.

Art. 3.

Misure agroambientali

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, a liquidare le somme relative alle istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del regolamento CEE n. 2078 del 1992, per le misure agroambientali, non ammesse a contributo dell'Unione europea per carenza di risorse finanziarie, secondo i massimali previsti dallo stesso regolamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione.

Art. 4.

Interventi per la serricoltura

1. Lo stanziamento del capitolo 55485 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 è incrementato di lire 20.000 milioni. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione.

Art. 5.

Cofinanziamento piano agrumicolo

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato per l'anno 2000 a contribuire per lire 10.000 milioni alle azioni ed agli interventi previsti dal piano agrumicolo nazionale. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, progetto 8 gennaio 2000, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

Art. 6.

Consorzi di difesa delle produzioni agricole

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale, a concedere a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, costituite ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, un contributo sino al 50 per cento delle spese sostenute dalla cassa sociale per la tutela assicurativa delle colture dei soci.

2. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di difesa, individua ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 17 maggio 1996 i danni oggetto dei contratti di assicurazione nonché gli eventi, le colture, le fitopatie e le strutture oggetto dei contratti medesimi, anche in aggiunta a quanto annualmente stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 3, dell'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1996.

3. L'ammontare della spesa ammissibile a contributo e le modalità di erogazione della stessa sono quelle stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 500 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 8 gennaio 2000, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.

Art. 7.

Interventi per il risanamento degli allevamenti zootecnici

1. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999. All'onere relativo si fa fronte quanto a lire 11.700 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 42730 quanto a lire 1.750 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 41725, quanto a lire 6.550 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 35663 del bilancio della Regione.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, è ridotta di lire 6.550 milioni per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 8.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della presente legge si intendono subordinati al rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 28 settembre 1999

CAPODICASA

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFARO

99R0916

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 giugno 1999, n. 21.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per l'attivazione di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restauratori di beni culturali.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 46
del 24 settembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante «Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia», e, in particolare, l'art. 7;

Udito il parere n. 1101/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 114 dell'11 maggio 1999;

Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento l'attività di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restauratori di beni culturali, di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Corsi triennali e corso di perfezionamento

1. Sono attivati in Palermo presso il centro regionale per la progettazione ed il restauro della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e della convenzione sottoscritta con il Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 10 luglio 1997, corsi triennali per la formazione di restauratori di beni

2. È, altresì, attivato un corso annuale di perfezionamento al termine del triennio, da svolgersi a Roma presso l'istituto centrale per il restauro.

3. I corsi sono regolati dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

Finalità dei corsi

1. I corsi attivati presso il Centro per la progettazione ed il restauro hanno come obiettivo la formazione di restauratori specializzati dei beni archeologici, artistici, storici e sono finalizzati all'insegnamento:

- a) dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;
- b) della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;
- c) delle metodologie di indagine diagnostica, d'intervento, di controllo e di documentazione;
- d) dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

Art. 3.

Organi dei corsi

1. Sono organi dei corsi triennali:

- a) il direttore;
- b) il vice direttore;
- c) il collegio dei docenti.

Art. 4.

Direttore e vice direttore

1. Il direttore dei corsi è il direttore del centro regionale per la progettazione ed il restauro. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati e con esperti necessari per l'attività didattica dei corsi.

2. Il vice direttore dei corsi è il dirigente regionale componente del comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 3 della convenzione sottoscritta il 10 luglio 1997 con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

3. Il vice direttore dei corsi, sulla base delle determinazioni del comitato tecnico scientifico e sentito il collegio dei docenti, provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività didattiche; vigila affinché gli studi si svolgano con regolarità.

4. Il vice direttore dei corsi, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un apposito gruppo di lavoro,

Art. 5.

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è presieduto dal direttore ed è composto dal vice direttore e da tutti i docenti e si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.

2. Il collegio dei docenti esprime pareri e formula proposte sulle questioni sottoposte dal direttore o dal vice direttore sui programmi di studio, sulle modalità di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica e delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

3. Il collegio dei docenti si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque su convocazione del direttore.

Art. 6.

Personale docente

1. Gli incarichi di insegnamento, in rapporto alle esigenze dei corsi, sono conferiti annualmente, con provvedimento dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del direttore del centro regionale per la progettazione ed

il restauro, fra il personale dell'istituto centrale per il restauro, del centro regionale per la progettazione ed il restauro e dell'amministrazione regionale dei beni culturali.

2. Per particolari materie per le quali non esistono le corrispondenti competenze nel personale di cui al comma 1, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche ad esperti di riconosciuta qualificazione professionale. Ai relativi oneri provvederà il centro regionale per la progettazione ed il restauro.

3. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalità attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione all'attività lavorativa prestata, ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione.

Art. 7.

Corsi e materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata triennale.

2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi predisposto e periodicamente aggiornato dal comitato tecnico scientifico.

Art. 8.

Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione ai corsi triennali

1. Ai corsi triennali si accede mediante selezione pubblica, per esami e titoli, bandita con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, di norma entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Ove ritenuto necessario o opportuno dal comitato tecnico scientifico, a seguito di verifica del numero dei candidati, si procederà a prove preselettive attinenti alle prove d'esame, tese ad accertare le attitudini manuali dei concorrenti. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della Comunità europea.

2. Per l'ammissione ai corsi sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 30;
 - b) diploma di scuola media di secondo grado;
 - c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle stesse condizioni, anche i cittadini di altri Stati purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;
 - d) idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta;
 - e) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
3. Le pratiche per l'ammissione alla selezione pubblica dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.

4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.

Art. 9.

Posti messi a pubblica selezione

1. Il numero dei posti messi annualmente a pubblica selezione, destinati a due settori, è determinato dal bando.

2. I settori sono:

- a) conservazione dei dipinti e dei loro supporti, delle superfici architettoniche e dei manufatti lapidei, musivi e degli stucchi;
- b) conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche.

3. I settori possono essere modificati o ampliati su proposta del Comitato tecnico scientifico.

4. Il numero dei posti messi annualmente a pubblica selezione non può essere superiore a venti.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi è nominata con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

2. La commissione è così composta:

a) dal direttore del centro regionale per la progettazione ed il restauro con funzione di presidente;

b) dal vice direttore dei corsi triennali;

c) da due funzionari tecnico-scientifici appartenenti al ruolo dell'istituto centrale del restauro;

d) da un dirigente tecnico scientifico appartenente al ruolo dei beni culturali ed ambientali del centro regionale per la progettazione e il restauro;

e) da un restauratore con diploma riconosciuto dall'istituto centrale del restauro;

f) da un restauratore appartenente al ruolo del Ministero dei beni culturali ed ambientali con qualifica attinente alle materie d'esame.

3. I componenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 non possono far parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del centro regionale per la progettazione ed il restauro.

5. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per materie speciali.

6. Ove ritenuto necessario per il numero dei candidati, la commissione giudicatrice potrà operare anche attraverso sottocommissioni.

Art. 11.

Prove per l'ammissione ai corsi

1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:

a) attitudinale;

b) pratica;

c) orale.

2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico-artistico.

3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito del settore prescelto.

4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica anche con riferimento all'arte siciliana.

5. I candidati stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

6. La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che avranno riportato almeno sei decimi nella prova attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice, compila per ogni settore messo a concorso, la graduatoria, che è approvata dall'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione.

8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.

9. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'istituto centrale per il restauro o dall'ufficio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.

10. Le graduatorie sono affisse all'albo del centro per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica

istruzione ed anche, per notizia, nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. Dalla scadenza del termine dei quindici giorni decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Art. 12.

Durata e svolgimento dei corsi

1. L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e di norma inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo; gli orari e i programmi sono definiti dal collegio dei docenti secondo le determinazioni del comitato tecnico scientifico.

2. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni ed applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche in periodo estivo.

3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio nella misura e con le mobilità previste dalle vigenti norme regionali in materia di trattamento economico di missione previste per gli operatori tecnici.

4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle esercitazioni pratiche.

Art. 13.

Frequenza dei corsi ed esami

1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.

2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame per il conseguimento dell'attestato sono deliberate dal collegio dei docenti che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.

3. Nelle materie di insegnamento la valutazione è espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze è prevista la prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico.

L'insufficienza nella prova d'appello, determina l'esclusione dal corso.

4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e dalle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi.

L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.

5. Per conseguire l'attestato di frequenza e profitto gli allievi devono aver superato gli esami previsti ed una prova finale consistente nella predisposizione e discussione di un elaborato teorico pratico.

6. La commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato è nominata con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

7. La commissione è composta da sette membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti della prova finale. La commissione di cui fanno parte di diritto il direttore o il vice direttore della scuola dell'istituto centrale per il restauro, o loro delegato, il direttore o il vice direttore dei corsi del centro regionale o loro delegato, di norma, svolge i propri lavori nella sede del centro.

Art. 14.

Anno di perfezionamento e relativo attestato

1. Al corso annuale di perfezionamento che si svolgerà in Roma presso l'istituto centrale per il restauro, sono ammessi, su domanda in numero non superiore a dieci in base alla graduatoria di merito, coloro che avranno superato, con esito positivo, l'esame finale del triennio.

2. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio e l'elaborazione di una tesi.

3. L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di perfezionamento, rilasciato dall'istituto centrale per il restauro, consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto.

4. Agli ammessi al corso di perfezionamento potranno essere concesse, con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, borse di studio previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, secondo la graduatoria di merito e nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 15.

Attestato di frequenza e profitto

1. L'attestato di frequenza e profitto costituisce titolo nei concorsi per l'accesso alla qualifica di restauratore banditi dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, nonché da altri enti pubblici.

2. L'attestato di perfezionamento costituisce ulteriore titolo valutabile nei concorsi di cui al comma 1.

Art. 16.

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

1. Lo studente deve in particolare:

- a) partecipare con diligenza alle attività didattiche;
- b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
- c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
- d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
- e) non valersi di quanto è di proprietà del centro per fini personali;
- f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla segreteria della scuola, salvo comprovato impedimento;
- g) il numero massimo di assenze consentite non può superare il limite di un settimo delle ore del corso.

2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale;
- b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
- c) interdizione temporanea dal corso.
- d) espulsione dai corsi.

3. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 2 alle lettere a), b), sono applicate dal direttore dei corsi; mentre le sanzioni disciplinari alle lettere c) e d) sono applicate dal direttore dei corsi sentito il

collegio dei docenti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.

Art. 17.

Prevenzione sanitaria

1. Con la periodicità disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti e la temporanea inabilità dello studente determinano la sospensione delle attività che comportino prestazioni esposte a rischio.

3. La sopravvenuta inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dai corsi.

4. È assicurato il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.

5. Nell'espletamento delle attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 11 giugno 1999

CAPODICASA

*L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*
MORINELLO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia,
27 agosto 1999*

Registro n. 2, Atti del Governo, foglio n. 11


99E0915

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 *

L. 16.000